



GIULIANO GIAQUINTO

**Cass. civ., Sez. un., 21 settembre 2021, n. 25478**

*In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (nella specie: ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata in grado di appello) determina che il giudizio di opposizione all'esecuzione si debba concludere non con l'accoglimento dell'opposizione, bensì con una pronuncia di cessazione della materia del contendere; per cui il giudice di tale opposizione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari di opposizione (massima ufficiale)*

**Caducazione del titolo esecutivo giudiziale nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione: natura della pronuncia e disciplina delle spese di lite**

Il lavoro analizza la sentenza n. 25478/2021 con cui le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno enunciato, ai sensi dell'art. 363 c.p.c., il principio di diritto relativo alla questione della «rilevanza della caducazione del titolo esecutivo giudiziale in corso di giudizio di opposizione all'esecuzione, ai fini della decisione da adottare e delle conseguenti ricadute in ordine alla liquidazione delle spese di lite».

Dopo aver introdotto e contestualizzato il precedente contrasto tra Sezioni Semplici, anche alla luce del dibattito dottrinale, si sintetizza la soluzione fornita dal Supremo Collegio a Sezioni Unite.

Infine, si analizzano le principali tesi in materia di cessazione della materia del contendere ed il *thema decidendum* del giudizio di opposizione all'esecuzione, al fine di discutere la pronuncia in oggetto.

*The essay offers an analysis of the judgment n. 25478/2021 of the United Sections of the Supreme Italian Court, which have statued, in the interest of Law, about «the procedural discipline of the lapse of the executive title during the so-called “opposizione all'esecuzione” cause, especially concerning the nature of the relative judgment and the discipline of expenses».*

*After a brief exposition of the different points of view of Simple Sections, which takes into account scholar studies, follows a summary of the judgement of the United Sections.*

*Lastly, the main thesis in the sphere of «cessazione della materia del contendere» and the thema decidendum of the «opposizione all'esecuzione» cause are analyzed, in order to reason about the judgment at hand.*

Sommario: 1. Il caso; – 2. Il contrasto tra Sezioni Semplici e l’orientamento delle Sezioni Unite; – 3. Ammissibilità e natura della pronuncia di cessazione della materia del contendere: un quadro generale; – 4. L’oggetto del giudizio di opposizione all’esecuzione avverso titolo giudiziale e l’incidenza della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo; – 5. Considerazioni finali sulla natura della pronuncia e sul problema delle spese.

## 1. Il caso

La sentenza in commento interviene sulla complessa questione della cessazione della materia del contendere<sup>1</sup> nel giudizio di opposizione all’esecuzione, con riferimento all’ipotesi in cui, in pendenza dell’opposizione medesima, sopravvenga la caducazione del titolo esecutivo giudiziale.

Il problema giuridico è stato portato all’attenzione delle Sezioni Unite su impulso della Terza Sezione della Suprema Corte, la quale, con l’ordinanza n. 6422 del 6 marzo 2020<sup>2</sup>, aveva evidenziato un contrasto tra le Sezioni Semplici con riferimento alla natura della pronuncia da adottare ed alla disciplina delle spese da applicare nell’ipotesi sopra descritta.

Giova considerare brevemente i fatti di causa prima di soffermarci, più dettagliatamente, sulla questione di diritto, sui contrastanti orientamenti della Corte di cassazione e sulla pronuncia nomofilattica in commento.

Nel caso di specie, i titolari di un immobile locato, ottenuta ordinanza di convalida di sfratto per morosità, intimavano al debitore il rilascio.

Quest’ultimo proponeva opposizione tardiva alla convalida, giudicata ammissibile ma rigettata nel merito dal Tribunale di Lucca.

---

<sup>1</sup> Sulla cessazione della materia del contendere si vedano G. DE STEFANO, *La cessazione della materia del contendere*, Milano, 1972; B. SASSANI, voce *Cessazione della materia del contendere*, *I) Diritto processuale civile*, in *Enc. giur.*, VI, 1988, p. 1 ss; E. VIANELLO, voce *Cessazione della materia del contendere*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, agg. 2000, p. 134 ss.; A. SCALA, *La cessazione della materia del contendere nel processo civile*, Torino, 2002; A. PANZAROLA, voce *Cessazione della materia del contendere (diritto processuale civile)*, in *Enc. dir.*, agg. VI, 2002, p. 224 ss.; cfr. anche l’approfondita tesi dottorale di F. SASSANI, *La cessazione della materia del contendere: profili di diritto interno e comparato*, 2013-2014, disponibile su <http://eprints-phd.biblio.unitn.it/>; cfr., inoltre, le ulteriori opere citate *infra*.

<sup>2</sup> Cass. (ord.) 6 marzo 2020, n. 6422, in *Ilprocessocivile.it*, 2020, con nota ricostruttiva di P. DI MICHELE, *Conseguenze della caducazione del titolo esecutivo nel corso del giudizio di opposizione*: «La Terza Sezione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione di diritto, già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici: se la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo (giudiziale) determini la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all’esecuzione forzata (promossa o minacciata sulla scorta di quel titolo) e comporti la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale oppure conduca all’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione o, alternativamente, alla cessazione della materia del contendere, ma in ogni caso con liquidazione delle spese di lite in favore dell’opponente (salva la facoltà di compensazione), indipendentemente dai motivi posti a fondamento dell’opposizione esecutiva, da reputarsi ex se fondata ab origine» [omissis] (massima non ufficiale). Si segnalano anche il commento di A. CRIVELLI, *Alle Sezioni Unite la questione degli effetti della caducazione del titolo sul giudizio d’opposizione*, in [www.giustiziacivile.com](http://www.giustiziacivile.com) e di R. METAFORA, *Caducazione del titolo esecutivo ed effetti nel giudizio di opposizione all’esecuzione*, in *Ilprocessocivile.it*, 1° settembre 2021.

Parallelamente, gli intimanti avevano iniziato l'esecuzione e il debitore esecutato proponeva opposizione all'esecuzione, anch'essa rigettata dal Tribunale di Lucca.

Entrambe le sentenze di rigetto venivano impugnate dall'intimato.

La Corte d'Appello di Firenze ribaltava l'esito del giudizio di opposizione tardiva alla convalida, dichiarando la nullità dell'ordinanza sulla cui base si era iniziata l'esecuzione.

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la caducazione del titolo esecutivo era dunque allegata come fatto sopravvenuto: la Corte d'Appello di Firenze riteneva, tuttavia, che si trattasse di fatto estintivo successivo, da considerarsi irrilevante, attesa la rilevanza, in un giudizio di opposizione all'esecuzione, solo dei fatti sopravvenuti idonei a determinare l'inesistenza del titolo esecutivo<sup>3</sup>.

L'opponente proponeva ricorso per cassazione, sostenendo, per quanto qui interessa, che il giudice investito dell'appello nel giudizio di opposizione all'esecuzione avrebbe dovuto prendere atto della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo e pronunciare nel merito, trattandosi di fatto sopravvenuto alla sentenza di primo grado deducibile in sede di gravame in quanto idoneo ad incidere sulla situazione dedotta in processo.

## **2. Il contrasto tra Sezioni Semplici e l'orientamento delle Sezioni Unite**

La pronuncia in commento parte da una premessa, che viene data per pacifica: «il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, la verifica sull'esistenza del titolo esecutivo, rilevandone l'eventuale sopravvenuta carenza»<sup>4</sup>.

Dunque, la Corte d'Appello, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, avrebbe errato nel non tener conto del fatto che, all'esito del giudizio di secondo grado in opposizione tardiva alla convalida, era stata caducata l'ordinanza azionata *in executivis*.

Ciò posto, la questione di diritto su cui si sono pronunciate le Sezioni Unite riguarda, anzitutto, la natura della sentenza che dia atto della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione.

In secondo luogo, concerne il regime delle spese del medesimo giudizio e, in particolare, il problema se esse vadano in ogni caso poste a carico dell'opposto, da considerarsi soccombente (salva compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c., come riscritto dalla Consulta<sup>5</sup>),

---

<sup>3</sup> La Corte d'Appello di Firenze rigettava inoltre la domanda di risarcimento dei danni proposti dall'appellante sia ai sensi dell'art. 96 c.p.c. sia come domanda di condanna generica al risarcimento, per le quali indicava come competente il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per il quale si è proceduto ad esecuzione forzata.

Tale questione, anch'essa considerata nella sentenza in commento, non sarà oggetto del presente contributo.

<sup>4</sup> Sul punto si tornerà, ampiamente, *infra*, al paragrafo 4.

<sup>5</sup> Cfr. Corte Cost. 19 aprile 2018, n. 77 in G.U. 1<sup>a</sup> s.s. 26/04/2018, n. 17, che ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo modificato ex art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni» ulteriori rispetto alla all'assoluta novità della questione trattata o al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. La sentenza è commentata, tra gli altri, con nota adesiva, da R. DI GRAZIA, *Sulla compensazione delle spese giudiziali in caso di*

ovvero se debba applicarsi un diverso principio, che tenga conto dell'ammissibilità e fondatezza dei motivi di opposizione effettivamente dedotti dall'opponente al fine di valutare quale delle parti sarebbe risultata vittoriosa in mancanza del fatto sopravvenuto rappresentato dalla caducazione, in corso di lite, del titolo esecutivo (cd. principio della soccombenza virtuale o ipotetica).

Sull'(articolata) questione di diritto si possono registrare tre diversi orientamenti, evidenziati nella sentenza in commento<sup>6</sup>:

a) Secondo un primo indirizzo giurisprudenziale, più risalente, l'esecuzione diviene «ingiusta» se durante lo svolgimento del processo esecutivo sopravviene la caducazione del titolo esecutivo, con la conseguenza che deve trovare accoglimento l'opposizione *medio tempore* proposta<sup>7</sup>.

Da ciò dovrebbe conseguire, ex art. 91, comma 1, c.p.c., la condanna dell'opposto alle spese, ma appare altamente significativo che, nell'unico precedente non remoto in questo senso, le spese venivano compensate in ragione della mera «peculiarità della controversia»<sup>8</sup>.

b) A tale orientamento si ricollega il successivo indirizzo secondo il quale il giudice dell'opposizione all'esecuzione, che rilevi l'avvenuta caducazione del titolo esecutivo, deve pronunciare sentenza di cessazione della materia del contendere, ritenendo fondata l'opposizione medesima e condannando l'opposto al pagamento delle spese processuali in virtù del principio di soccombenza<sup>9</sup>.

Tale indirizzo concorda con il primo quanto all'accertamento contenuto nella pronuncia (fondatezza dell'opposizione) ed alle sue conseguenze (liquidazione delle spese in base al principio di soccombenza).

Tuttavia, mostra di intendere in maniera diversa la natura della pronuncia: in luogo del mero accoglimento della domanda, dovrebbe esser pronunciata la cessazione della materia del contendere.

Bisogna evidenziare, fin d'ora, che, come detto, questo secondo orientamento concepisce la pronuncia di cessazione della materia del contendere come una pronuncia di merito, basata sulla *fondatezza sopravvenuta* della domanda.

---

*soccombenza totale*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, p. 257 ss.; con nota adesiva, da G. TRISORIO LIUZZI, *La Corte costituzionale e la compensazione delle spese*, in *Giusto proc. civ.*, 2018, p. 457 ss.; con nota parzialmente adesiva, da E. SARTOR *Compensazione spese: i silenzi della Consulta e il freno sulle liti di lavoro*, in *Lavoro nella Giur.*, 2018, 8-9, p. 791 ss.

<sup>6</sup> Per la relativa schematizzazione cfr., in particolare, R. METAFORA, *Caducazione*, cit. Cfr. anche S. CAPRIO, *Le conseguenze della caducazione del titolo esecutivo nel corso del giudizio di opposizione al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Ilprocessocivile.it*, 30 aprile 2020. Si rimanda, inoltre, a Cass. (ord.) 6 marzo 2020, n. 6422, cit., che rimetteva la questione al Primo Presidente.

<sup>7</sup> Cass. 8 maggio 1973, n. 1245; Cass. 7 gennaio 1970, n. 28; Cass. 11 ottobre 1960, n. 2649; Cass. 4 ottobre 1958, n. 3099, in *Foro it.*, 1959, I, p. 813 ss.; Cass. 19 giugno 1959, n. 1928, citate in R. ORIANI, *Opposizione all'esecuzione*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, Torino, 1995, XIII, p. 596, nota 91, cui *adde* Cass. 13 luglio 2011, n. 15363.

<sup>8</sup> Cass. 13 luglio 2011, n. 15363.

<sup>9</sup> Cass. 9 agosto 2019, n. 21240, in *Giur. it.*, 2020, 2, p. 328 ss. con nota sostanzialmente favorevole di M. BARAFANI, *La caducazione del titolo esecutivo in sede di opposizione all'esecuzione*; Cass. 6 settembre 2017 n. 20868; Cass. 28 giugno 2014, n. 18251; Cass. 13 marzo 2012, n. 3977; Cass. 25 maggio 2009, n. 12089.

L'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva investirebbe infatti il merito dell'opposizione all'esecuzione, quali che siano i motivi *ab origine* dedotti, e la sopravvenuta caducazione del titolo comporterebbe la fondatezza dell'opposizione medesima<sup>10</sup>.

c) Un terzo, più recente, filone giurisprudenziale ritiene anch'esso che la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo integri un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, ma intende tale sentenza come pronuncia di rito (giustificata dal "verificarsi di un evento processuale elidente l'interesse giuridicamente rilevante alla decisione sul merito dell'opposizione"); la conseguenza è che le spese devono essere liquidate in base al criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale<sup>11</sup>, in quanto la pronuncia di rito per sopravvenuta carenza di interesse ad agire esclude la possibilità di individuare una parte effettivamente soccombente, anche solo sul processo<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Così si desume dalla motivazione delle sentenze citate alla nota che precede. Cfr., ad esempio, Cass. 13 marzo 2012, n. 3977: «l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione»; «ciò premesso [...] l'opposizione, con cui si contesta il diritto a procedere all'esecuzione forzata perché il credito di chi la minaccia o la inizia non è assistito da titolo esecutivo, se il titolo esecutivo, pur esistendo in origine, perde tale efficacia prima che il giudizio sull'opposizione si chiuda, è un'opposizione che non è già infondata, ma fondata».

<sup>11</sup> Cass. (ord.) 17 gennaio 2020, n. 1005, in *www.judicium.it*, con osservazioni di R. SICILIANO, *La sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo non determina la fondatezza dell'opposizione ed il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere con applicazione del principio della soccombenza virtuale*; Cass. 11 dicembre 2018, n. 31955, in *Foro it.*, 2019, 11, 1, p. 3725 ss., con nota contraria di R. NICOLELLA, *Gli effetti della sopravvenuta carenza del titolo nel giudizio di opposizione all'esecuzione*, e in *Dir. giust.*, 219, 2018, p. 6 ss., con nota ricostruttiva di V. PAPANICE, *Il giudizio di opposizione a precetto circa la portata del titolo è logicamente subordinato a quello di merito*; Cass. 29 novembre 2018, n. 30857.

Viene ricondotta a tale ultimo orientamento anche Cass. 9 marzo 2017, n. 6016, in *Ilprocessocivile.it*, 30 marzo 2017, con nota contraria di R. GIORDANO, *Caducazione del titolo esecutivo e cessazione della materia del contendere: le spese vanno liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale?*, in materia di opposizione di terzo all'esecuzione.

Tale ultima pronuncia, comunemente citata a sostegno dell'ultimo indirizzo ora riferito, esprime, in realtà, una *ratio decidendi* difficilmente rapportabile al giudizio di opposizione del debitore all'opposizione.

Essa, infatti, conclude nel senso che, nell'opposizione di terzo all'esecuzione, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo integra un'ipotesi di cessazione della materia del contendere per il verificarsi di un evento processuale elidente l'interesse, giuridicamente rilevante, alla decisione, con la conseguenza che le spese devono essere liquidate in base al criterio della soccombenza virtuale, sulla base dell'individuazione dell'oggetto della controversia ex art. 619 cod. proc. civ. unicamente nell'*«assoggettabilità o meno ad espropriazione dei beni pignorati»*: in tal caso, si legge in motivazione, «la verifica del diritto del creditore a procedere *in executivis* non rappresenta il thema decidendum [...], sebbene un presupposto logicamente condizionante la decisione sul merito della stessa».

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., viceversa, risulta difficile affermare che la verifica del diritto del creditore a procedere *in executivis* non rappresenti il *thema decidendum* della causa. Sembra dunque erroneo estendere, direttamente, all'opposizione ex art. 615 c.p.c. il principio di diritto affermato da Cass. 9 marzo 2017, n. 6016, cit. con riferimento all'opposizione ex art. 619 c.p.c.

<sup>12</sup> Per un'analoga ricostruzione, cfr. G. DE STEFANO, *La cessazione*, cit., p. 84 ss.

Sull'applicazione del principio di soccombenza nel caso di pronuncia sul processo, cfr., invece, *ex multis*, A. L. PESERICO, *Spese giudiziali*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., XVIII, Torino, 1998, in banca dati Pluris.

Si evidenzia l'esigenza di rispettare il principio della domanda, ritenuto incompatibile con la tesi, sopra riportata, «secondo la quale la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, benché sia intervenuta per motivi del tutto autonomi e diversi da quelli rispetto ai quali fosse stata proposta originariamente l'opposizione, porti all'accoglimento nel merito dell'opposizione»<sup>13</sup>.

Il venir meno del titolo esecutivo ad opposizione pendente potrà dunque essere considerato dal giudice, ma solo come ipotesi di «carezza di interesse ad una pronuncia sul merito della opposizione» ovvero quale causa di un sopravvenuto difetto di interesse ad agire.

La dottrina che ha avuto modo di occuparsi del tema si è mostrata per lo più orientata a favore del primo degli indirizzi ora citati.

Non si è, infatti, mancato di evidenziare come la formula terminativa della cessazione della materia del contendere non trovi alcuna base positiva nel nostro ordinamento processuale civile.

Da ciò conseguono eccessive incertezze interpretative ed il rischio di un'applicazione discrezionale dell'istituto<sup>14</sup>.

Né un ostacolo all'accoglimento nel merito della domanda, ancorché *ab origine* infondata, starebbe nell'ingiustizia delle sue conseguenze ovvero, nella conseguente applicazione del principio della soccombenza, che comporta la condanna dell'opposto alle spese. Quest'ultimo ha infatti iniziato l'esecuzione a suo rischio e pericolo, in forza di un titolo solo provvisoriamente esecutivo<sup>15</sup> e si possono «utilizzare gli strumenti forniti dagli articoli 91 e seguenti del codice di rito per regolare il caso di opposizione infondata o di comportamento scorretto del debitore»<sup>16</sup>.

Tutto ciò considerato, deve darsi atto che la sentenza in commento accoglieva il ricorso incidentale e dichiarava inammissibile il ricorso principale, in relazione al quale si poneva la questione oggetto del contrasto di giurisprudenza.

---

<sup>13</sup> Così, Cass. 29 novembre 2018, n. 30857, la cui argomentazione è ripresa da Cass. 11 dicembre 2018, n. 31955, cit., e confermata da Cass. (ord.) 17 gennaio 2020, n. 1005, cit.

<sup>14</sup> Così, R. NICOLELLA, *Gli effetti della sopravvenuta carezza del titolo nel giudizio di opposizione all'esecuzione*, in *Foro it.*, 2019, 11, 1, p. 3728, che evidenzia «tutte quelle incertezze insite alla cessazione della materia del contendere, la cui disciplina risulta particolarmente controversa» e R. METAFORA, *Caducazione*, cit., par. 5, che evidenzia i «molteplici dubbi sulla natura della sentenza di cessata materia del contendere, discutendosi in particolare se si tratti di una pronuncia di merito o di mero rito».

<sup>15</sup> Così, M. BARAFANI, *La caducazione del titolo esecutivo in sede di opposizione all'esecuzione*, in *Giur. it.*, 2020, 2, p. 332 s. e R. METAFORA, *Caducazione*, cit., par. 5. La dottrina citata nella presente nota ed in quella precedente porta anche ulteriori argomenti sistematici a sostegno della natura di sentenza di accoglimento della pronuncia che accerti la sopravvenuta caducazione del titolo: sul punto, cfr. *infra*, alle note 23 ss. e testo richiamato.

<sup>16</sup> R. METAFORA, *Caducazione*, cit., par. 5.



Le Sezioni Unite esaminavano, nondimeno, la questione posta nell'ordinanza interlocutoria, in applicazione dell'art. 363, comma 3, c.p.c.<sup>17</sup>.

Il problema in esame, premette la Corte, «è avvertito con particolare evidenza ove il titolo sia per sua stessa natura soggetto a venir meno a seguito di successive vicende maturatesi nell'ambito del processo di cognizione», come accade, ad esempio, per il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (artt. 642, 648 e 653, comma 1, c.p.c.), per l'ordinanza di convalida di sfratto (art. 663 c.p.c.), per le ordinanze anticipatorie di condanna (artt. 186-*bis* – 186-*quater* c.p.c.), e, in generale, per le sentenze di primo e secondo grado provvisoriamente esecutive *ex lege*.

In questi ed analoghi casi, infatti, il titolo esecutivo giudiziale ha una «caducità intrinseca», in quanto ancora soggetto al vaglio del giudice della cognizione e non definitivo; per cui, ove il creditore promuova l'esecuzione forzata e, nelle more del giudizio di opposizione all'esecuzione instaurato dal debitore, il titolo esecutivo venga meno, si pone «la necessità [...] di tenere conto di tali mutamenti» nel giudizio di opposizione endo-esecutiva.

Poste queste premesse, sulle quali si tornerà oltre<sup>18</sup>, le Sezioni Unite prendono posizione sui contrastanti orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità, sopra richiamati.

Ritengono in particolare che il primo indirizzo (cfr. *supra*, sub. a) sia stato successivamente abbandonato, in quanto trovava il proprio implicito, unico fondamento nei dubbi esistenti in dottrina ed in giurisprudenza circa l'ammissibilità della formula terminativa della cessazione della materia del contendere; «per cui, non potendo l'opposizione all'esecuzione essere rigettata, l'unico esito possibile era quello del suo accoglimento»<sup>19</sup>.

Dinanzi ai due, più recenti, orientamenti, le Sezioni Unite aderiscono al terzo su ricostruito (sub c), secondo il quale «alla pronuncia di cessazione della materia del contendere deve affiancarsi la regolazione delle spese secondo i criteri della soccombenza virtuale», e vi aderiscono per le seguenti ragioni:

---

<sup>17</sup> La seconda questione posta dall'ordinanza interlocutoria, avente ad oggetto l'individuazione del giudice competente a pronunciarsi sulla domanda di risarcimento danni ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., come anticipato, non è oggetto di questo scritto.

<sup>18</sup> Cfr. par. 4.

<sup>19</sup> La Corte omette, a tal riguardo, di considerare il precedente del 2011 (cfr. Cass. 13 luglio 2011, n. 15363) e la propensione della dottrina, che mi sembra assolutamente maggioritaria (cfr. *supra* note 14 e 15), a favore di questo primo indirizzo, che, dunque, deve essere espressamente considerato nel presente lavoro, anche in forza della sostanziale uniformità dello stesso con la tesi, sostenuta dal secondo orientamento sopra riportato, per la cui la cessazione della materia del contendere comporta «l'accoglimento dell'opposizione alla esecuzione». Infatti, come rileva Bruno Sassani (B. SASSANI, voce *Cessazione*, cit., p. 3 s.), la sentenza (di rigetto o di accoglimento) «è, per sua natura, scomponibile in un giudizio finale» di accoglibilità o non accoglibilità della domanda e «in altri giudizi strumentali [...] non determinabili a priori» i quali «contribuiscono a determinare [...] l'area dell'eccezione di cosa giudicata, l'efficacia pregiudiziale della sentenza in ordine a rapporti dipendenti, ecc. L'enunciata cessazione della materia del contendere, pur impotente ad alterare l'identità di una sentenza di rigetto [o, nella specie, di accoglimento, ndr] può almeno assumere un autonomo rilievo nella serie di giudizi che sorreggono il rigetto [o l'accoglimento, ndr]? È lecito dubitarne». In altre parole, una pronuncia di cessazione della materia del contendere che equivalga accoglimento della domanda ed una pronuncia che, pianamente, accoglie la medesima domanda sembrano distinguibili solo a parole.

- 1) il giudizio di opposizione all'esecuzione è un giudizio vincolato ai motivi in essa proposti; ciò significa che il giudice in tanto può giudicare l'opposizione fondata in quanto abbia accertato che i motivi in essa proposti erano giuridicamente condivisibili;
- 2) si pone, inoltre, l'esigenza di scoraggiare la proposizione di opposizioni meramente strumentali, le quali viceversa sarebbero irrazionalmente avvantaggiate da un elemento esterno ai motivi;
- 3) la cd. soccombenza virtuale viene assunta come «la regola decisoria più giusta», in quanto consente al giudice dell'opposizione di verificare la fondatezza originaria della domanda dell'opponente;
- 4) essa, infine, è il criterio normalmente impiegato quando il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.

Il contrasto di giurisprudenza, quindi, viene risolto enunciando il seguente principio di diritto: «In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (nella specie: ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata in grado di appello) determina che il giudizio di opposizione all'esecuzione si debba concludere non con l'accoglimento dell'opposizione, bensì con una pronuncia di cessazione della materia del contendere; per cui il giudice di tale opposizione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari di opposizione».

### **3. Ammissibilità e natura della pronuncia di cessazione della materia del contendere: un quadro generale**

Al fine di analizzare la pronuncia in commento, è necessario premettere alcune considerazioni in tema di cessazione della materia del contendere e sull'oggetto del giudizio *ex art.* 615 c.p.c. La questione sopra esposta ed il relativo *decisum* sono, infatti, riconducibili al più generale dibattito circa l'ammissibilità della cessazione della materia del contendere come formula terminativa del giudizio e, nel caso di risposta positiva, involgono il problema di determinare, in assenza di indicazioni di diritto positivo al riguardo, il regime della relativa pronuncia. Proprio l'assenza di riferimenti normativi è una delle principali ragioni delle difficoltà ricostruttive che caratterizzano l'istituto<sup>20</sup>, anche se deve darsi atto che analoghe difficoltà

<sup>20</sup> *Ex multis*, cfr. le parole di A. SCALA, *La cessazione*, cit., p. 271, il quale, pur offrendo un'interpretazione complessiva dell'istituto, non manca di evidenziare le «molte difficoltà [che] nascono dalla eterogeneità delle fattispecie nelle quali si dichiara la c.m.c., nonché dalla mancanza di qualunque punto di riferimento normativo in relazione alla sua disciplina, tanto che si può forse dubitare della stessa possibilità di una ricostruzione sistematica della c.m.c.».

B. SASSANI, voce *Cessazione*, cit., 1, parla di «un istituto sotto vari aspetti ancora enigmatico».

Con particolare riferimento al giudizio di cassazione, cfr. anche L. DI BARTOLOMEO, *Nota sulla cessazione della materia del contendere*, in *Giur. it.*, 1998, 1, 18, la quale evidenzia il «"disorientamento" giurisprudenziale [che] regnava e regna tutt'ora [...] con riguardo alle sorti del ricorso per cassazione e al contenuto del provvedimento che la Corte emana, allorché una situazione del genere di quella appena descritta si verifica successivamente al deposito del ricorso stesso».



sorgono anche nel processo amministrativo<sup>21</sup> e tributario<sup>22</sup> nonostante l'espressa disciplina positiva.

Prima di ripercorrere, per i fini che ci interessano, alcune delle principali opinioni espresse sulla cessazione della materia del contendere nel giudizio civile, bisogna evidenziare che, secondo parte della dottrina, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale non può farsi rientrare nella fattispecie in parola.

Tale caducazione, infatti, viene talora intesa come uno dei possibili fatti costitutivi della domanda dell'opponente e «il sopravvenire di un fatto che dia fondamento alla pretesa» esulerebbe dall'ambito applicativo della cessazione della materia del contendere<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> Con riferimento al processo amministrativo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere sembra senz'altro riconducibile alle sentenze di merito (in tal senso, cfr. A. SCALA, *La cessazione*, cit., p. 72 ss.), come si desume non solo dalla rubrica dell'art. 34, d.lg. n. 104/2010, che ne contiene la disciplina (*"sentenze di merito"*), quanto soprattutto dalla considerazione sostanziale che la relativa pronuncia presuppone, per espressa previsione di legge, l'accertamento che «la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta». Tale accertamento implica, infatti, la verifica della corrispondenza tra le ragioni dell'annullamento in autotutela e i motivi di ricorso dedotti dall'amministrato, affinché il giudicato possa produrre i propri effetti positivo-conformativi sul futuro esercizio del potere pubblico e assicurare così la «piena soddisfazione della pretesa del ricorrente», da intendersi, appunto, come integrale conseguimento delle utilità conseguibili con l'accoglimento del ricorso.

Nonostante la cessazione della materia del contendere nel processo amministrativo vada qualificata quale pronuncia di merito, bisogna dare atto che il problema di fondo, a ben vedere, permane: infatti, il legislatore ha al contempo previsto espressamente la natura processuale delle pronunce che danno atto di fatti sopravvenuti i quali, pur senza assicurare la soddisfazione del privato, siano comunque idonei ad elidere l'interesse alla decisione del ricorso (cfr. art. 35, comma 1, lett. c), d.lg. n. 104/2010). Tali ipotesi sono comunque riconducibili al perimetro applicativo della «cessazione della materia del contendere» per come comunemente intesa nel processo civile, nella quale appunto non sempre il fatto sopravvenuto implica la «soddisfazione della pretesa del ricorrente» (cfr. A. SCALA, *La cessazione*, cit., p. 183 ss.).

Dunque, al di là della terminologia legislativa, la natura della pronuncia che dia atto dell'incidenza di un fatto sopravvenuto nel processo amministrativo sembra scontare l'anfibolia che parte della dottrina ha ravvisato con riguardo alla cessazione della materia del contendere nel processo civile (A. SCALA, *La cessazione*, cit., p. 271 s.), con l'unica (rilevante) semplificazione che, nel processo amministrativo, è lo stesso legislatore a prevedere due categorie ben distinte a seconda del tipo di sopravvenienza e della sua rilevanza sostanziale o solo processuale, senza imporre una difficile ricostruzione su basi esclusivamente teoriche e giurisprudenziali.

<sup>22</sup> Nel processo tributario, le questioni concernenti l'ambito applicativo e la natura della pronuncia di cessazione della materia del contendere sono strettamente legate alla concezione dell'oggetto del processo tributario che si intenda accogliere (cfr. N. S. DI PAOLA (a cura di), *Contenzioso tributario*, Santarcangelo di Romagna, 2009, p. 955 s. e, nella giurisprudenza, Cass. 3 agosto 2007, n. 17119, in *Boll. trib.*, 2008, 5, p. 425 ss., con nota di V. AZZONI, *Per un'autotutela che tuteli davvero anche il contribuente*). Le questioni sono, inoltre, alimentate dalla genericità del dettato normativo di cui all'art. 46 d. lg. 546/1992 (*Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere*). «Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere [...]»: cfr., sul punto, A. BENIGNI, *Condanna alle spese e responsabilità aggravata nella cessata materia del contendere*, in *Riv. dir. trib.*, n. 5/2002, II, p. 345 ss.

<sup>23</sup> In questo senso, dubitativamente, A. SCALA, *La cessazione*, cit., p. 273, nota 259; cfr. anche R. METAFORA, *Caducazione*, cit., par. 5 che aderisce *in toto* all'impostazione sintetizzata nel testo.

Anche G. DE STEFANO, *op. cit.*, p. 3, da cui il virgolettato nel testo, condivide la tesi della «esclusione dal novero dei fatti di cessazione in senso proprio del sopravvenuto fatto fondante della pretesa», pur senza prendere espressa posizione circa la natura di fatto costitutivo o estintivo della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo nel giudizio ex art. 615 c.p.c.

La tesi dell'esclusione dei fatti costitutivi dal novero dei fatti di cessazione viene fatta risalire alle parole del Chiovenda dedicate alla rilevanza del fatto sopravvenuto alla creazione della litispendenza<sup>24</sup>.

Secondo l'illustre Autore, il principio dell'economia dei giudizi attenua il rigore del principio per cui «la legge deve attuarsi come se ciò avvenisse al momento della domanda», e impone al giudice di pronunciarsi in base a quanto risulta alla chiusura della discussione: conseguentemente, il giudice «a) Assolve il convenuto se il diritto si è estinto durante la lite. In questo caso non potendosi dichiarare infondata la domanda, l'assoluzione si motiva con la cessazione della materia del contendere. b) Accoglie la domanda se il fatto su cui si fondava si è verificato durante la lite (*ius superveniens*). In questo secondo caso, conviene però che non si tratti di domanda nuova, secondo i principi della identificazione delle azioni; il divieto adunque di mutar la domanda nel corso della lite, e quindi di mutar la *causa petendi*, non esclude che possa esser fatta valere una causa *superveniens*, quando questa sia quello stesso fatto giuridico che fu affermato esistente nella domanda giudiziale e che in quel momento non esisteva ancora; così nella rivendica il possesso del convenuto; nell'azione ereditaria la morte del *de cuius*; il bisogno nell'azione alimentare e simili».

Aderendo a tale autorevolissima distinzione tra fatti sopravvenuti costitutivi ed estintivi ai fini della cessazione della materia del contendere, si avrebbe, dunque, già per risolto il quesito inerente alla natura della relativa pronuncia<sup>25</sup>, che non potrebbe essere una pronuncia di cessazione.

Tuttavia, si deve tener conto di alcune ragioni che impediscono di concludere in tal senso, per quanto la semplicità della soluzione sia invero attraente.

Anzitutto, illustri Autori hanno ricostruito l'opposizione all'esecuzione come mezzo per far valere, in via di azione, le eccezioni di illegittimità sostanziale e processuale dell'esecuzione preannunciata o intrapresa che non si traducano in mere eccezioni sul *quomodo*, ma investano l'*an* della stessa: dunque, fatti impeditivi/modificativi/estintivi del diritto di azione esecutiva<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> Su cui cfr. G. CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile*, 3° ed., Napoli, (ristampa) 1965, p. 150 s.; Id., *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, 2° ed., Napoli, (ristampa) 1960, p. 151.

<sup>25</sup> In tal senso, cfr. R. NICOLELLA, *Gli effetti*, cit., p. 3725 ss.

<sup>26</sup> Sul punto, mi paiono decisive le considerazioni di C. MANDRIOLI, *L'azione esecutiva. Contributo alla teoria unitaria dell'azione e del processo*, Milano, 1955, p. 478 ss.

Anche R. VACCARELLA, *Titolo esecutivo, precetto, opposizioni*, 2° ed., Torino, 1993, p. 81 ss. afferma che «è soltanto la struttura del processo di esecuzione – e la conseguente autonomia strutturale del giudizio di opposizione – ad imporre la veste di azione a tali motivi, i quali non cessano, per sola virtù di tale veste esteriore, di essere fatti estintivi, impeditivi o modificativi».

Si tratta infatti di un'azione di accertamento negativo (e, secondo taluno, costitutiva) con la quale, come insegna il Satta, il «convenuto [può] rendersi attore, e così proporre come domanda quella che avrebbe dovuto essere la sua eccezione» (S. SATTA, *Domanda giudiziale (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, XIII, 1964, consultato in Banca dati *Dejure*, che ne desume l'applicabilità del regime delle eccezioni).

Sulle domande di accertamento negativo, si rimanda a A. PROTO PISANI, *Appunti sulla tutela di mero accertamento*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1979, p. 655 ss., che risolve con linearità esemplare le questioni poste dall'onere della prova in suddette azioni, anche per evitare una "reviviscenza" delle cd. azioni di giattanza, che la dottrina tradizionale, seguita, ancora oggi, dalla giurisprudenza (da ultimo, Cass. 30 giugno 2014, n. 14756) ha, sulla scorta dei lavori preparatori al codice, inteso bandire, dimostrando, al contempo, «che l'azione di mero accertamento deve essere accolta nel nostro diritto non soltanto per

In secondo luogo, la distinzione del Chiovenda sembra riguardare il fatto estintivo sopravvenuto sia nel suo verificarsi («se il diritto si è estinto durante la lite»), sia nella sua acquisizione al processo<sup>27</sup>, mentre il fatto costitutivo cui fa riferimento l'A. sarebbe quello originariamente allegato dall'attore («in questo secondo caso, conviene però che non si tratti di domanda nuova»), ma realizzatosi *in rerum natura* solo successivamente<sup>28</sup>.

Con riferimento alla caducazione, dopo la litispendenza, del titolo esecutivo giudiziale, allora, la ricostruzione del Chiovenda sembra applicabile (intesa l'opposizione come azione in senso sostanziale) solo a patto di ritenere che l'opponente, contestando «il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata», deduca con ciò, implicitamente tutti i possibili motivi di opposizione.

La natura autodeterminata della relativa domanda è tuttavia negata da parte della giurisprudenza<sup>29</sup> e sembra difficilmente sostenibile in relazione alla diversa attitudine dei motivi di opposizione concretamente proposti a determinare l'area di operatività della litispendenza o dell'eccezione di giudicato<sup>30</sup> nel rapporto con il giudizio di formazione del titolo.

---

considerazioni dommatiche, storiche e comparatistiche, ma anche» in forza del vigente diritto positivo (così, con precipuo riferimento all'elaborazione di Chiovenda, il medesimo A. PROTO PISANI, *Ricordo di Giuseppe Chiovenda*, in *Foro it.*, 2007, 11, 5, cc. 257 ss.).

<sup>27</sup> Ovvero, il Chiovenda sembra riferirsi al fatto estintivo verificatosi successivamente alla litispendenza ed allegato solo successivamente al suo verificarsi, ovvero ai casi tipici di cessazione della materia del contendere rappresentati dal pagamento in corso di causa e dalla transazione.

Sulla rilevanza del fatto sopravvenuto, cfr., ampiamente, la tradizionale analisi del G. CHIOVENDA, *Sulla «perpetuatio iurisdictionis»*, in *Foro it.*, 1923, I, c. 362 ss.

<sup>28</sup> L'impressione sembra confermata dall'analisi di Cass. 19 settembre 1978, n. 4207, in *Foro it.*, 1978, I, c. 2737 ss., come annotata dal Proto Pisani (A. PROTO PISANI, *Sulla «causa superveniens»*, in *Foro it.*, 1978, I, c. 2737 ss.) il quale applica al caso di specie i rilievi del Chiovenda sopra riportati.

Il caso era il seguente: con un primo atto di citazione il locatore intimava disdetta al conduttore e chiedeva dichiararsi la cessazione della proroga legale in base all'«esigenza di abitare l'immobile a causa di un prossimo matrimonio»; con una seconda domanda lo stesso bene della vita era richiesto in base alla «esigenza di abitare l'immobile con la famiglia costituitasi a seguito dell'intervenuto matrimonio».

Rileva l'A. che «l'unica vera differenza sussistente fra la prima e la seconda domanda giudiziale era - a quanto risulta dallo svolgimento del processo - che mentre al tempo della proposizione della prima domanda [...] non era ancora maturato il triennio dall'acquisto dell'immobile locato [...], al tempo della proposizione della seconda domanda giudiziale questa circostanza temporale si era verificata: il fatto giuridico, cioè, affermato come esistente al momento della prima domanda si era verificato al momento della proposizione della seconda domanda». Da ciò, l'A. trae la conseguenza che il locatore avrebbe dovuto far valere la circostanza sopravvenuta nel corso del giudizio di appello, in applicazione del principio della rilevanza del fatto costitutivo sopravvenuto (che, dunque, è il medesimo fatto giuridico già allegato), e che una nuova autonoma domanda sarebbe stata preclusa dalla litispendenza.

<sup>29</sup> Cfr., ampiamente, al richiamo delle note 78 e ss.

<sup>30</sup> Cfr., però, nota 77.

Dunque, ritenuto che la caducazione del titolo potrebbe sfociare, in astratto, in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, bisogna dare atto che quest'ultima è stata assai diversamente interpretata dagli Autori che si sono occupati della questione.

De Stefano, nella sua monografia del 1972 «*La cessazione della materia del contendere*», ritiene, ad esempio, che la sentenza *de quo*<sup>31</sup> abbia natura di rito<sup>32</sup> e sia inidonea al giudicato sostanziale<sup>33</sup> e comporti la liquidazione delle spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale<sup>34</sup>.

La natura di rito della pronuncia fa sì che il fatto di cessazione, che può avere indole sostanziale o processuale<sup>35</sup>, può essere allegato anche in grado di appello, e, ove sia pacifico, «perché manca una contestazione qualsiasi o perché questa è addirittura impensabile»<sup>36</sup>, anche nel corso del giudizio di cassazione.

---

<sup>31</sup> Cfr. G. DE STEFANO, *La cessazione*, cit., p. 16, per la dimostrazione che tale pronuncia deve avere forma di sentenza.

<sup>32</sup> I fatti di cessazione sarebbero infatti quelli «*tali da eliminare oggettivamente la necessità o l'utilità di stabilire la concreta volontà di legge circa il caso dedotto in giudizio*» G. DE STEFANO, *op. cit.*, p. 1.

Per le ragioni e le conseguenze della ricostruzione, cfr. G. DE STEFANO, *op. cit.*, p. 63 ss.

Può essere interessante rilevare come i concetti di necessità e di utilità della tutela giurisdizionale richiesta sembrano rimandare, ancorché implicitamente, alla ricostruzione di F. CARNELUTTI, *Teoria del falso*, Padova, 1935, p. 98, che li rapportava, rispettivamente, all'interesse ad agire ed alla legittimazione ad agire.

<sup>33</sup> V., in particolare, a proposito, G. DE STEFANO, *op. cit.*, p. 17 ss.

<sup>34</sup> Per il relativo sviluppo, G. DE STEFANO, *op. cit.*, p. 84 ss.

<sup>35</sup> Ma, in ogni caso, «*non ha in giudizio altro rilievo che quello di determinare la chiusura del procedimento, senza decisione di merito*», G. DE STEFANO, *op. cit.*, p. 21. Per l'elenco di tali fatti, cfr. G. DE STEFANO, *op. cit.*, p. 21 ss., che vi fa rientrare, ad esempio, l'adempimento del convenuto, la compensazione concordata fra le parti, il componimento stragiudiziale, la morte della parte nei giudizi aventi ad oggetto diritti personalissimi, la morte del coniuge nei giudizi matrimoniali, l'accoglimento della domanda principale rispetto alla domanda condizionata, la condanna di una delle parti nel cumulo soggettivo alternativo.

Il riconoscimento della domanda, invece, «*è un caso spurio di cessazione*» che corrisponde al «*processo senza contestazione*» più che alla cessazione della materia del contendere.

<sup>36</sup> G. DE STEFANO, *op. cit.*, p. 102.

Il regolamento delle spese in virtù del principio di soccombenza virtuale<sup>37</sup> concreterebbe l'utilità dell'istituto rispetto all'alternativa di una pronuncia di inammissibilità della domanda<sup>38</sup> o a quella di una rinuncia agli atti del giudizio<sup>39</sup>.

Molto diversa la ricostruzione dello Scala, autore di una più recente ricostruzione della materia che ci interessa<sup>40</sup>.

Quest'ultimo Studioso, conformemente al De Stefano, evidenzia come i fatti sopravvenuti ritenuti idonei dalla dottrina e dalla giurisprudenza a determinare la cessazione della materia del contendere possono avere natura sostanziale (se importano la realizzazione del diritto dedotto in giudizio o la sostituzione della fonte di regolamentazione tra le parti sul piano sostanziale<sup>41</sup>) o natura processuale (quando sussiste un nesso *lato sensu* condizionale tra diversi eventi processuali).

Diversamente dal De Stefano, però, ritiene necessario, ai fini della determinazione della natura della pronuncia di cessazione della materia del contendere, distinguere «*secondo che il fatto capace di provocarla sia o meno di natura sostanziale*»<sup>42</sup>.

---

<sup>37</sup> L'opportunità di riconoscere piena autonomia alla cessazione della materia del contendere quale formula terminativa del giudizio starebbe appunto nel fatto che le conseguenze di una diversa configurazione, «per quanto attiene all'obbligo delle spese, suonerebbero, almeno finché ci si tenga al normale principio della soccombenza, come aperta ingiustizia» (G. DE STEFANO, *op. cit.*, p. 43).

Tale modalità di liquidazione rappresenterebbe la regola. Nondimeno, nei casi in cui «il fatto di cessazione [...] si configuri come una situazione di indole processuale relativa ad altro processo, che sia collegato con quello cessato da un vincolo» tale per cui «venuto meno questo processo, ad esempio per estinzione, non vi è, di norma, alcun motivo o interesse a proseguire i processi da quello occasionato» (come nel caso di opposizione agli atti esecutivi in cui cessi la materia del contendere per rinuncia all'esecuzione da parte del creditore precedente, in assenza di creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo), DE STEFANO, *op. cit.*, p. 92 ss. evidenzia che il «rapporto di causalità tra il procedimento condizionante e quello condizionato» determina che «le spese [...] saranno poste automaticamente a carico della parte che ha dato causa al processo chiuso per cessazione della materia del contendere» in virtù del semplice principio di causalità.

<sup>38</sup> Per difetto sopravvenuto di interesse (nella generalità dei casi) e/o legittimazione ad agire (nell'ipotesi di diritti personalissimi o cause intrasmissibili).

<sup>39</sup> «La peculiarità sostanziale del nostro istituto sta proprio nel consentire all'attore quel recupero delle spese che si sarebbe stato comunque impedito se egli avesse trascorso la via della rinuncia agli atti del giudizio» (G. DE STEFANO, *op. cit.*, p. 54).

Ulteriori ragioni dell'autonomia della cessazione rispetto ad istituti affini si desumono dall'analisi delle ricostruzioni della dottrina (soprattutto tedesca) in materia e dalla relativa critica, svolte da G. DE STEFANO, *op. cit.*, p. 41 ss., che enumera: 1) la tesi secondo la quale la pronuncia di c.m.c. non è altro che una «decisione di rito e di merito, che il giudice emetterebbe nei modi e con i poteri ordinari» (p. 41 ss.); 2) la tesi per cui l'allegazione del fatto di cessazione da parte dell'attore vale come rinuncia agli atti o all'azione (p. 43 ss.); 3) la tesi che individua nella allegazione del fatto di cessazione da parte dell'attore una domanda nuova (p. 45 ss.); la tesi della «domanda di costituzione di un effetto processuale» (p. 48 ss.). Sul punto, si rinvia all'opera citata.

<sup>40</sup> Cfr. il già citato A. SCALA, *La cessazione, cit.*

<sup>41</sup> A. SCALA, *op. cit.*, p. 183 ss. Nel primo gruppo di casi, «il provvedimento richiesto al giudice diviene in qualche modo inutile, data la realizzazione dell'interesse sostanziale della parte, che ha ottenuto stragiudizialmente ciò che chiedeva in via giurisdizionale»; nel secondo, «il provvedimento richiesto al giudice diviene in qualche modo inattuale, in quanto relativo ad un assetto dei rapporti superato dal sopraggiungere di una nuova regolamentazione» (p. 201 ss.). Rientrano nell'istituto, secondo l'A., anche i fatti che «rendano impossibile la realizzazione dell'effetto richiesto» (A. SCALA, *op. cit.*, p. 183) (quali la morte di una delle parti nei giudizi su situazioni intrasmissibili).

<sup>42</sup> A. SCALA, *op. cit.*, 271 s.

Nel primo caso, la pronuncia avrebbe natura di merito ed idoneità al giudicato sostanziale («non soltanto sull'accertamento della sopravvenuta soddisfazione/sostituzione del diritto dedotto in giudizio, ma anche sulla sua originaria esistenza») e comporterebbe la liquidazione delle spese in base al principio della soccombenza virtuale (salva rinuncia, anche implicita)<sup>43</sup>. Nel secondo caso (fatti di carattere processuale «dall'indubbia eterogeneità»<sup>44</sup>) «in conseguenza del fatto sopravvenuto diventa in qualche misura inutile una pronuncia del giudice» «sul diritto dedotto in giudizio» e «l'assimilazione [...] tra c.m.c. ed accertamento della sopravvenuta carenza di interesse ad agire [...] sembrerebbe, da un punto di vista quanto meno descrittivo, giustificata»<sup>45</sup>; rimarrebbe ferma, tuttavia, non solo l'applicazione del criterio di soccombenza virtuale (almeno di regola), ma anche la cognizione piena sui presupposti per la condanna alle spese<sup>46</sup>.

Un altro Autore che si è occupato, con visione sistematica, dell'istituto, è il Garbagnati<sup>47</sup>, che individua il fondamento della pronuncia di cessazione nella sopravvenuta improponibilità della domanda dell'attore, che preclude la decisione in merito alla fondatezza della domanda medesima; le spese andranno liquidate in forza del principio di causalità<sup>48</sup>, non potendo trovare applicazione l'art. 91 c.p.c. che «postula la normale coincidenza fra la situazione giuridica esistente al momento dell'inizio del processo e quella che sussiste al momento della sentenza»<sup>49</sup>.

La natura di rito della pronuncia comporta che, ove il fatto di «cessazione» sopravvenga o venga accertato nel corso del giudizio di cassazione, la Corte dovrà applicare l'art. 382, ult. comma, c.p.c., e cassare senza rinvio la sentenza impugnata «per la oggettiva improponibilità della domanda dell'attore»<sup>50</sup>, che, appunto, anche ove sopravvenuta, giustificerebbe tale tipo di pronuncia.

---

<sup>43</sup> A. SCALA, *op. cit.*, in particolare, p. 291 ss., anche per le citazioni. Secondo l'A. ha natura sostanziale anche la pronuncia che accerti il verificarsi di un evento che renda impossibile l'effetto giuridico richiesto (A. SCALA, *op. cit.*, p. 345 ss.; *contra*, su tale ultimo punto, A. PANZAROLA, voce *Cessazione*, cit., 228).

<sup>44</sup> Per la cui disamina, A. SCALA, *op. cit.*, p. 325 ss.

<sup>45</sup> A. SCALA, *op. cit.*, p. 344. Sulla natura processuale della pronuncia basata su eventi di indole processuale, l'A. non prende, dunque, esplicita posizione. Cfr. però A. SCALA, *op. cit.*, p. 367 e 379, per affermazioni che sembrano confermare l'impressione che l'A. opti per la tesi della natura processuale. Rispettivamente, «Vanno ribadite due premesse. Innanzi tutto, la natura di merito della pronuncia di c.m.c. (nei casi in cui l'evento sopravvenuto ha soddisfatto o trasformato il diritto dedotto in giudizio)»; «natura di merito [...] quantomeno nei casi in cui l'evento che vi ha dato causa sia di indole sostanziale». Natura di rito che, quindi, non viene affermata esplicitamente nei casi in cui l'evento sia, viceversa, di indole processuale, ma sembra desumibile dall'opera complessivamente considerata (oltre che da ovvie considerazioni circa l'indoneità di eventi processuali ad incidere, di regola – ma non nel caso di opposizione all'esecuzione -, sull'oggetto sostanziale del giudizio).

<sup>46</sup> Sembra doversi intendere che gli effetti di accertamento tipici della cognizione piena debbano, però, essere in concreto possibili in relazione ai reciproci oggetti dei giudizi *lato sensu* avvinti da rapporti di condizionalità. Un'analisi della questione, che non è portata avanti dall'A., richiederebbe ben altri spazi.

<sup>47</sup> E. GARBAGNATI, *Cessazione della materia del contendere e giudizio di cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 1982, p. 601 ss.

<sup>48</sup> E. GARBAGNATI, *op. cit.*, p. 612 ss.

<sup>49</sup> E. GARBAGNATI, *op. cit.*, p. 615.

<sup>50</sup> E. GARBAGNATI, *op. cit.*, p. 619. A tal proposito, viene richiamata l'opinione dell'Andrioli (V. ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, Napoli, 1979, I, p. 888), secondo il quale la composizione stragiudiziale della lite, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, determina il venir meno *ex post* dell'interesse ad agire.



L'Attardi<sup>51</sup>, ancora, ritiene che la pronuncia di cessazione della materia del contendere si risolva, a seconda della rilevanza sostanziale o solo processuale del fatto che ne è alla base, in una declaratoria di infondatezza o in una pronuncia inammissibilità sopravvenute, dando adito ad una sentenza di rigetto che in nulla si distingue, quanto a natura ed effetti giuridici, da una pronuncia di rigetto per inammissibilità o infondatezza originarie della domanda medesima<sup>52</sup>. La medesima conclusione viene ritenuta valida dall'Autore anche con riferimento al giudizio di appello, dove la sopravvenienza dovrà essere considerata dal giudice di secondo grado mediante la sentenza; nel corso del giudizio di cassazione, invece, i fatti sopravvenuti di cessazione della materia del contendere non sarebbero deducibili e potranno rilevare solamente come motivi di rinuncia agli atti *ex art.* 390 c.p.c.<sup>53</sup>

Considerata la molteplicità di opinioni sul regime della pronuncia e, a monte, sul suo diritto di cittadinanza nel sistema del codice di procedura civile, si ritiene impossibile aderire alla tesi dell'ammissibilità, nel nostro ordinamento processualcivilistico, di una declaratoria di cessazione della materia del contendere, pena la lesione del principio di certezza del diritto e di prevedibilità delle conseguenze del proprio agire giuridico.

Per di più, l'argomento (principe<sup>54</sup>) per cui l'opportunità di riconoscere spazio all'istituto discende dall'equità di un regolamento delle spese che tenga conto della originaria fondatezza

---

<sup>51</sup> A. ATTARDI, *Riconoscimento del diritto, cessazione della materia del contendere e legittimazione ad impugnare*, in *Giur. it.*, 1987, IV, p. 481 ss.

<sup>52</sup> A. ATTARDI, *op. cit.*, p. 490 s. Risulterebbe, infatti, insostenibile la tesi secondo la quale la cessazione della materia del contendere equivalga al venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia di merito, non essendovi «bisogno – nel sistema vigente – di una nuova causa di estinzione accanto alla rinuncia delle parti e all'inattività».

<sup>53</sup> A. ATTARDI, *op. cit.*, p. 490 s., ove anche considerazioni sul verificarsi del fatto pendente il giudizio di rinvio.

Analoga alla posizione dell'Attardi quella del Grasso (E. GRASSO, *La pronuncia d'ufficio*, Milano, 1967, p. 228 ss.), il quale ritiene che una pronuncia di cessazione della materia del contendere, con cui il giudice ometta di pronunciarsi sul merito o sui presupposti del processo al di fuori delle ipotesi tipiche di conciliazione o di estinzione del giudizio, configurerebbe una vera e propria elusione del divieto di *non liquet* e sarebbe dunque illegittima; ove il giudice dichiarasse comunque, sia pur illegittimamente, la cessazione della materia del contendere, la relativa sentenza andrà quindi interpretata, in ossequio al dovere decisorio del giudice, come una sentenza di rigetto in merito, per accertata estinzione del diritto, o in rito, per sopravvenuta carenza dei presupposti della decisione di merito e, in quest'ultimo caso, in conformità ai principi, la pronuncia potrà avvenire anche d'ufficio (su quest'ultimo punto, cfr. E. GRASSO, *op. cit.*, p. 233).

Anche il Lugo (A. LUGO, *Sulle pronunce di cessazione della materia del contendere*, in *Giust. civ.*, 1957, II, p. 144 ss.), la cui ricostruzione è peraltro limitata alle cause di cessazione della materia del contendere (almeno astrattamente) idonee ad incidere sulla situazione sostanziale controversa (e non a quelle di natura processuale), ritiene che nel processo civile non possa trovare posto una pronuncia di cessazione della materia del contendere, in quanto l'unico effetto del fatto sopravvenuto sarebbe quello di onerare l'attore di una modificazione o rinuncia alla domanda, pena il rigetto della stessa ove non più fondata alla luce delle sopravvenienze di fatto.

<sup>54</sup> G. DE STEFANO, *La cessazione*, cit., *passim*, e soprattutto p. 43.

Anche Scala ritiene che l'utilità della dichiarazione di cessazione della materia del contendere sia ravvisabile soprattutto nella conseguente disciplina delle spese del giudizio, almeno per quanto concerne gli eventi di carattere processuale e le ipotesi di impossibilità dell'effetto giuridico richiesto (A. SCALA, *op. cit.*, p. 345).

Cfr. anche B. SASSANI, voce *Cessazione*, cit., p. 4; A. PANZAROLA, voce *Cessazione*, cit., p. 233 s.; anche la dottrina che si è occupata di problemi più specifici giustifica l'istituto della cessazione della materia del contendere nella conseguenziale disciplina delle spese di lite secondo il principio di causalità, cfr. C. BESSO, *Giudizio di rendiconto, cessazione della materia del contendere e ripartizione delle spese di causa*, in *Corr. giur.*, 1998, p. 831.

della domanda<sup>55</sup> perde ogni rilevanza se si aderisce alla tesi per cui il principio di soccombenza è «solamente una ipotesi specifica, per quanto di larga frequenza»<sup>56</sup> del principio della oggettiva causalità<sup>57</sup>.

La rilevanza, processuale o sostanziale, dei singoli fatti “di cessazione” dovrà dunque essere dedotta dalla loro specifica disciplina normativa e dalla loro incidenza sull’oggetto del giudizio<sup>58</sup>.

#### **4. L’oggetto del giudizio di opposizione all’esecuzione avverso titolo giudiziale e l’incidenza della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo**

Ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., con l’opposizione all’esecuzione si «contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata», diritto che si identifica con l’azione esecutiva<sup>59</sup>: la «serie di poteri processuali coordinati alla funzione dell’avvio e dello svolgimento del processo esecutivo»<sup>60</sup>.

---

<sup>55</sup> Su tale argomento, G. DE STEFANO, *La cessazione*, cit., 81 ss. evidenzia come «la veduta più antica e rigorosa, strettamente coerente con la tesi che negava l’autonomia strutturale e funzionale della cessazione [...], partiva dal rilievo che la domanda deve essere valutata, nella sua ammissibilità e fondatezza, con riferimento al momento finale della chiusura della discussione. E poiché, si diceva, in quel momento, quando la materia del contendere sia cessata, quella domanda si presenta come non (più) fondata e ammissibile, non v’è da andare oltre: [...] l’obbligo delle spese incombe all’attore».

Già a partire da Chiovenda, però, la natura sopravvenuta del fatto giustificava una diversa disciplina del carico delle spese, integrando un caso di responsabilità per le spese senza soccombenza, e ciò anche nella fattispecie di fatto costitutivo sopravvenuto: dunque, a prescindere dal ricorso alla cessazione della materia del contendere (cfr. G. CHIOVENDA, *Principii*, cit., p. 903).

<sup>56</sup> Così, lo stesso G. DE STEFANO, op. cit., 85, che afferma che «la soccombenza, pur ridotta a mero indice della causazione delle spese, è uno strumento assai pratico e docile, per risalire a questa».

<sup>57</sup> A. PANZAROLA, voce *Cessazione*, cit., p. 234; A. ATTARDI, *Riconoscimento*, cit., p. 491, nota 29.

<sup>58</sup> Così, A. ATTARDI, *Riconoscimento*, cit., p. 490 ss.; A. PANZAROLA, voce *Cessazione*, cit., 226 e, soprattutto, 228. Con riferimento al primo ed al secondo grado, anche B. SASSANI, voce *Cessazione*, cit., 1: «[G]li effetti di ogni possibile evento che, in qualunque modo, interferisca (sul piano processuale come su quello sostanziale) con la controversia pendente trovano, nei «tipi» di provvedimento legislativamente disciplinati, il loro inquadramento potenziale».

<sup>59</sup> E.T. LIEBMAN, *Le opposizioni di merito nel processo di esecuzione*, Roma 1936, p. 188 e Id., *Manuale di diritto processuale civile*, Milano 1980, I, p. 187; C. FURNO, *Disegno sistematico delle opposizioni nel processo esecutivo*, Firenze 1942, p. 136; C. MANDRIOLI, *L’azione esecutiva*, cit., p. 389 ss. e Id., *Opposizione*, in *Enc. dir.*, XXX, Milano, 1980, p. 434; V. DENTI, *Intorno ai concetti fondamentali del processo esecutivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1955, I, p. 12 ss.; E. GARBAGNATI, *Opposizione all’esecuzione*, in *Nov. Dig. it.*, XI, Torino, 1965, p. 1070 s.; VILLANI, *In tema di rapporti fra opposizione all’esecuzione ed opposizione a decreto ingiuntivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1982, p. 132 ss.; R. VACCARELLA, *Titolo esecutivo*, cit., p. 80 ss. e p. 234 s.; R. ORIANI, *Opposizione all’esecuzione*, cit., p. 598; A. PROTO PISANI, *Lezioni diritto processuale civile*, 5° ed., Napoli, 2006, p. 699.

«L’opposizione, pertanto, è un mezzo d’impugnazione dell’azione esecutiva» (R. VACCARELLA, *Titolo esecutivo*, cit., p. 234 s.); con essa si contesta la «efficacia incondizionata del titolo esecutivo che ne costituisce il fondamento» (*ibidem*), investendo l’an dell’azione esecutiva medesima (come ricorda la giurisprudenza, sulla scia di F. CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*, 5° ed., Roma, 1956, III, p. 98). In senso analogo, C. MANDRIOLI, *L’azione esecutiva*, cit., p. 416, evidenzia che «l’oggetto immediato dell’opposizione è la contestazione dell’idoneità dell’azione al suo esercizio in via esecutiva»; *contra*, l’opinione di G. VIGNERA, «Cognizione strumentale» del giudice dell’esecuzione e carenza del titolo esecutivo: spunti per una ricerca, in *Giur. it.*, 1987, IV, p. 312 ss., in particolare, p. 320, che limita l’oggetto dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. alla contestazione dell’esistenza del diritto sostanziale consacrato nel titolo (per la relativa critica, cfr. R. ORIANI, *Opposizione all’esecuzione*, cit., p. 588, al richiamo della nota 14).

<sup>60</sup> C. MANDRIOLI, *Opposizione*, cit., p. 434.

Si tratta di una situazione soggettiva processuale, pacificamente distinta rispetto al diritto sostanziale risultante dal titolo<sup>61</sup>.

Fermo questo oggetto «immediato»<sup>62</sup> (cd. merito processuale), l'opposizione all'esecuzione può talora fondarsi sull'asserita inesistenza del credito per cui si procede (cd. merito sostanziale)<sup>63</sup>.

Tuttavia, quando il titolo ha natura giudiziale, la litispendenza o il giudicato impediscono, di regola, che nel giudizio ex art. 615 c.p.c. possa porsi, accanto all'oggetto cd. processuale relativo all'esistenza dell'azione esecutiva, un oggetto cd. sostanziale inerente all'esistenza del diritto consacrato nel titolo.

---

Per la dettagliata schematizzazione dei singoli motivi di opposizione, la cui analisi ci porterebbe troppo lontano dal presente tema, si rimanda ampiamente alle opere citate alla nota precedente.

<sup>61</sup> *Ex multis*, E.T. LIEBMAN, *Le opposizioni*, cit., p. 139 e 143; R. VACCARELLA, *Titolo esecutivo*, p. 1 e 131; M. BOVE, *L'esecuzione forzata ingiusta*, Torino, 1996, p. 7; C. MANDRIOLI e A. CARRATTA, *Diritto processuale civile IV*, 25° ed., Torino, 2016, p. 24 ss.; F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, III, 9° ed., Milano, 2017, p. 33 ss.

<sup>62</sup> Cfr. nota 59.

<sup>63</sup> Per la distinzione tra «merito processuale» e «merito sostanziale», cfr. E.T. LIEBMAN, *Le opposizioni*, cit., p. 184 ss.; C. FURNO, *Disegno*, cit., p. 47. Per la contrapposizione tra «motivi di illegittimità processuale» e «motivi di illegittimità sostanziale», C. FURNO, *Disegno*, cit., p. 145 ss. e 158.

Con riferimento alle opposizioni di merito cd. sostanziale, la dottrina è divisa: da un lato, VILLANI, *In tema di rapporti*, cit., p. 132 s., e R. VACCARELLA, *Titolo esecutivo*, cit., p. 80, qualificano le eventuali contestazioni dell'esistenza del diritto risultante dal titolo come «il [mero] motivo della contestazione dell'azione» (cfr., più sinteticamente, anche R. VACCARELLA, *Opposizioni all'esecuzione*, in *Enc. giur.*, XXI, 1990, p. 7 s.).

Dall'altro lato, viceversa, sulla scia dell'impostazione di E.T. LIEBMAN, *Le opposizioni*, cit., p. 183, relativa al codice previgente, A. PROTO PISANI, *Lezioni*, cit., p. 699; R. ORIANI, *Opposizione all'esecuzione*, cit., p. 598; C. ONNIBONI, *Provvedimento d'urgenza e sospensione dell'atto di precetto*, in *Giur. it.*, 2002, p. 486; S. RECCHIONI, *Note sull'oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione e sul problema dell'allegazione dei fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo giudiziale*, in *Riv. dir. proc.*, 1998, p. 301, ritengono, pur nella diversità delle singole ricostruzioni, che oggetto dell'opposizione di merito sia anche l'inesistenza del credito per cui si procede.

Si discute, in sintesi, se, nell'opposizione di merito sostanziale, l'inesistenza del credito sia mero motivo della contestazione dell'azione esecutiva o oggetto dell'accertamento principale.

Altra questione ampiamente dibattuta, concerne la natura di accertamento mero o costitutiva dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.: per l'analisi delle diverse posizioni, cfr. C. MANDRIOLI, *L'azione esecutiva*, cit., p. 389 ss.; lo stesso Autore (C. MANDRIOLI, *Opposizione*, cit., p. 439, seguito da R. VACCARELLA, *Opposizioni*, cit., 7), ha successivamente evidenziato «la scarsissima rilevanza pratica della disputa».

Da citare, infine, la tesi di M. BOVE, *L'esecuzione forzata ingiusta*, cit., p. 80 ss., il quale ritiene che l'opposizione all'esecuzione sia un'azione di accertamento dell'inesistenza del credito e di inibizione dell'aggressione patrimoniale in atto, il cui accoglimento comporta la revoca della domanda esecutiva, in attuazione, ex art. 2932 c.c., di un corrispondente obbligo di diritto sostanziale (M. BOVE, *op. ult. cit.*, p. 95 ss.).

L'oggetto «tipico» del giudizio ex art. 615 c.p.c. può essere ampliato nel caso di cumulo oggettivo tra la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata e domande riconvenzionali o accessorie, pacificamente ammesse dalla giurisprudenza (Cfr. Cass. 6 aprile 2011, n. 7871; Cass. 29 settembre 2007, n. 20594, in *Giur. it.*, 2008, 3, p. 675 ss., con nota adesiva di D. DALFINO, *Sospensione nel periodo feriale e termine per l'impugnazione nei processi con cumulo di domande*; Cass. 9 gennaio 1996, n. 83, in *Giur. It.*, 1996, I, 1, 1062 ss., con nota parzialmente adesiva di M.C. VANZ, *Nota in tema di applicabilità del regime della sospensione feriale dei termini con riguardo a quei procedimenti in cui si cumulano più cause*; Cass. 29 marzo 1995, n. 3731; Cass. 19 maggio 1989, n. 2400; Cass. 11 agosto 1988, n. 4930. Nello stesso senso, pur nella varietà delle impostazioni, si pone la dottrina (cfr., ad esempio, E. GARBAGNATI, *Opposizione*, cit., p. 1073; R. VACCARELLA, *Titolo esecutivo*, cit., p. 267), che, come visto, dibatte circa la necessità di una domanda riconvenzionale del creditore opposto affinché l'accertamento del credito appartenga all'oggetto del processo (R. VACCARELLA, *Titolo esecutivo*, cit., p. 78).

Infatti, se il titolo è ancora impugnabile, «l'esistenza del credito giurisdizionalmente accertato non può essere contestata, per fatti anteriori al provvedimento del giudice, se non mediante impugnazione del provvedimento stesso, davanti al giudice competente per l'impugnazione»; ove sia ormai preclusa l'impugnazione, l'opposizione non potrà fondarsi «su eccezioni che avrebbero potuto proporsi nel processo, in cui si è formata la cosa giudicata»<sup>64</sup> (cd. natura sussidiaria e residuale dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.)<sup>65</sup>.

Considerato ciò, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale è idonea ad incidere sull'oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione, concretizzando un fatto tale da «eliminare oggettivamente la necessità o l'utilità di stabilire la concreta volontà di legge circa il caso dedotto in giudizio»<sup>66</sup> o, addirittura, capace di incidere «sull'oggetto del processo attraverso una trasformazione della fattispecie [...] che costituiva originariamente materia di controversia tra le parti»<sup>67</sup>: il venir meno del titolo esecutivo priva, infatti, la relativa azione<sup>68</sup> del proprio fondamento (*nulla executio sine titulo*)<sup>69</sup>, a prescindere dalla disamina dei motivi volti a contestare la «legittimità processuale» di quest'ultima. Nelle ipotesi in cui, nonostante

---

<sup>64</sup> E. GARBAGNATI, *Opposizione*, cit., p. 1071, ove ulteriori richiami. Analoghi limiti operano per le contestazioni relative ai vizi processuali di formazione del titolo (cd. vizi di costruzione) (così, C. MANDRIOLI, *Opposizione*, cit., p. 441 s.; R. VACCARELLA, *Titolo esecutivo*, cit., p. 243).

Si reputano però generalmente deducibili in sede di opposizione all'esecuzione: a) i fatti impeditivi, estintivi o modificativi successivi al passaggio in giudicato del provvedimento azionato *in executivis*; b) i fatti sopravvenuti all'accertamento contenuto nel provvedimento, ma anteriori al passaggio in giudicato del provvedimento stesso; c) i fatti deducibili ai fini della revoca, per i provvedimenti sommari esecutivi inidonei al giudicato; d) l'inesistenza del provvedimento o, nel caso di inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, la sua radicale inefficacia.

In tutti i casi in cui siano dedotti fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato *in executivis*, potrebbe residuare l'interesse alla decisione sui relativi motivi di cd. «illegittimità sostanziale», al fine di «negare il fondamento sostanziale [...] di ogni futura esecuzione che su quel fondamento volesse esperirsi» (così, con riferimento alla più generale questione dell'autonomia dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. rispetto al processo esecutivo, R. VACCARELLA, *Titolo esecutivo*, cit., p. 76).

<sup>65</sup> Cfr. R. ORIANI, *Opposizione all'esecuzione*, cit., p. 590.

<sup>66</sup> Ovvero a dar luogo ad una decisione sul mero rito, inidonea al giudicato sostanziale. La citazione è da G. DE STEFANO, *La cessazione*, cit., p. 1.

<sup>67</sup> Ove si attribuisca alla caducazione del titolo idoneità estintiva dell'oggetto sostanziale del giudizio e, dunque, natura di merito alla relativa pronuncia. Per la citazione, A. SCALA, *La cessazione*, cit., p. 158.

<sup>68</sup> Ma, per quanto concerne la successione «oggettiva» e «soggettiva» di titoli, cfr. B. CAPPONI, *Vicende del titolo esecutivo giudiziale nell'esecuzione forzata*, in *Corr. giur.*, 2012, 12, p. 1512 ss. e, con riferimento alla successione «soggettiva», successivamente, Cass. sez. un. 7 gennaio 2014, n. 61, in *Riv. esec. forz.*, 2014, 191 ss., commentata da M. PILLONI, *L'esecuzione forzata: tra oggettivizzazione degli atti esecutivi ed esigenze di efficienza della giurisdizione esecutiva*, V. MONTELEONE, *L'oggettivizzazione del pignoramento: tramonta la concezione astratta del titolo esecutivo?*, F. RUSSO, *le conseguenze dell'oggettivizzazione (del pignoramento). ricadute sull'intervento nell'esecuzione forzata della decisione Cass., S.U., 7-1-2014, n. 61*, G. MONTELEONE, *Noterelle sulla sentenza della Cass., S.U., 7-1-2014, n. 61* (i commenti si leggono in *Riv. esec. forz.*, 2014, 297 ss.), in *Riv. dir. proc.*, 2014, p. 481 ss., con nota adesiva di B. CAPPONI, *Le Sezioni Unite e l'oggettivizzazione degli atti dell'espropriazione forzata*, in *Corr. giur.*, 2014, p. 971 ss., con nota critica di R. METAFORA, *Le Sezioni Unite e la sorte dell'espropriazione in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo*.

Nel caso di «successione soggettiva di titoli esecutivi» rimane ferma l'idoneità della caducazione del titolo del creditore procedente ad incidere sulla relativa opposizione all'esecuzione.

<sup>69</sup> Il titolo esecutivo, condizione necessaria e sufficiente per procedere *in executivis*, deve esistere al momento dell'inizio dell'esecuzione e deve non venire meno durante il corso di essa. Cfr., *ex multis*, C. MANDRIOLI, *Opposizione*, cit., 432; R. VACCARELLA, *Titolo esecutivo*, cit., p. 132 ss. e, più sinteticamente, *Id.*, *Opposizioni*, cit., p. 1 ss.; B. CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione forzata*, II, Torino, 2002, p. 61; *Id.*, *Vicende*, cit., p. 1512.

la natura giudiziale del titolo, rimanga possibile «negare il fondamento sostanziale dell'azione esecutiva»<sup>70</sup> e sia proposta opposizione di merito cd. sostanziale, sussistendo «la necessità o la semplice opportunità di proseguire il giudizio per provocare accertamenti d'ordine sostanziale che all'opponente possono servire in analoghe circostanze future o in circostanze diverse» «il giudizio di opposizione si converte di fatto in un giudizio di accertamento cui è venuta a mancare la peculiare funzione che gli è propria»<sup>71</sup> e la questione dell'esistenza del diritto di agire *in executivis* potrà, dunque, essere decisa con sentenza parziale.

L'evento sopravvenuto rappresentato dalla sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo sarebbe inoltre rilevabile anche d'ufficio dal giudice dell'opposizione all'esecuzione<sup>72</sup>.

«Quindi la questione dell'esistenza o attuale esistenza del titolo esecutivo [...] potrà essere proposta in forma di "eccezione" dinanzi al giudice dell'esecuzione<sup>73</sup> (per sollecitarne il rilievo d'ufficio), ed in forma d'azione mediante l'opposizione all'esecuzione»<sup>74</sup>; in tale ultima ipotesi, la caducazione sopravvenuta potrà essere dedotta in ogni stato e grado del giudizio di cognizione, in quanto oggetto di una questione rilevabile<sup>75</sup> d'ufficio.

È stato evidenziato, tuttavia, come «non sono [...] mancate [...] pronunce di segno contrario fondate sui principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi degli artt. 99 e 112 c.p.c.»<sup>76</sup>, pronunce in cui si segnala la necessità di circoscrivere la *res controversa* ai soli motivi di opposizione.

---

<sup>70</sup> Cfr. R. VACCARELLA, *Titolo esecutivo*, cit., p. 76.

<sup>71</sup> Così, seppur con riferimento alla diversa ipotesi in cui venga meno la questione circa il diritto di procedere *in executivis* a seguito della vendita o assegnazione, e quindi con la realizzazione dell'evento che con l'opposizione si voleva evitare, F. BUCOLO, *L'opposizione all'esecuzione*, Padova, 1982, p. 413.

<sup>72</sup> Tale è l'orientamento maggioritario della Suprema Corte, per cui la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di opposizione all'esecuzione: così, Cass. 6 settembre 2017 n. 20868; Cass. 13 marzo 2012, n. 3977; Cass. 28 luglio 2011, n. 16610; Cass. 13 luglio 2011, n. 15363; Cass. 29 novembre 2004, n. 22430; Cass. 9 gennaio 2002, n. 210; Cass. 9 luglio 2001, n. 9293.

Anche la dottrina prevalente ritiene che il giudice dell'opposizione all'esecuzione ha il potere-dovere di accertare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta in Cassazione, l'idoneità del titolo esecutivo a legittimare l'azione intrapresa, potendo egli rilevarne sia l'inesistenza originaria, sia la sopravvenuta caducazione, entrambe determinando l'illegittimità *ex tunc* dell'esecuzione forzata. Cfr. A.M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2009, p. 1072; G. ARIETA-F. DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, in L. MONTESANO e G. ARIETA (a cura di), *Trattato di diritto processuale civile*, Padova, 2007, III, 1664 ss. Cfr. anche la nota seguente.

<sup>73</sup> L'analogo potere del giudice dell'opposizione all'esecuzione si desume proprio dal potere di rilievo officioso che compete al giudice dell'esecuzione: «il g.e. deve pur sempre verificare, prima di compiere gli atti richiestigli, la presenza delle condizioni di fatto e di diritto che legittimano il provvedimento» (così, *ex multis*, R. ORIANI, *Opposizione all'esecuzione*, cit., p. 596, ove ulteriori richiami; conf. P. Farina, *Il nuovo art. 615 c.p.c. e le preclusioni tra discutibili esigenze sistematiche e rischi di un'esecuzione ingiusta*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1, 2017, p. 258 ss., par. 8, che aggiunge che, «[d]a un punto di vista pratico», «la giustificazione di tale potere risiede nella necessità di evitare tempi, costi ed attività processuali di un'esecuzione ingiusta»). L'esercizio di tale potere può essere sollecitato dall'esecutato con istanza *ex art. 486 c.p.c.*, come subito nel testo. In giurisprudenza, cfr., in particolare, Cass. 6 agosto 2002, n. 11769.

<sup>74</sup> Così, B. CAPPONI, *Vicende*, cit., p. 1512.

<sup>75</sup> Si utilizza qui il termine «questione» nel senso generico di tema d'indagine che può essere oggetto di decisione del giudice.

<sup>76</sup> Così, M. BARAFANI, *La caducazione*, cit., p. 330, che richiama, a tal proposito, Cass. 20 gennaio 2011, n. 1328, in *Giur. It.*, 2011, 2611 con nota critica di G. FASCIANO, *Sulla causa petendi dell'opposizione all'esecuzione per impignorabilità dei beni esecutati* (la cui *ratio decidendi*, tuttavia, non rispecchia la massima ufficiale e, rileva l'Annotatrice, è assolutamente censurabile); Cass. 7 marzo 2003, n. 3477. Cfr., in tal senso, anche Cass. 28 luglio 2011, n. 16541, la quale, però, ammette



I singoli motivi di opposizione vengono, in tal senso, intesi come autonome *causae petendi* della conseguente domanda<sup>77</sup>; ciò si spiega in quanto il giudizio di opposizione è strutturalmente un ordinario giudizio di cognizione<sup>78</sup>, che non si sottrae all'applicabilità del principio della domanda e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato<sup>79</sup>, né alle preclusioni assertorie e probatorie.

Tale sembra essere la posizione della giurisprudenza dominante<sup>80</sup>.

---

esplicitamente la rilevanza del difetto sopravvenuto, e Cass. 7 marzo 2002, n. 3316, così massimata: «Il potere-dovere del giudice di verificare d'ufficio l'esistenza del titolo esecutivo va coordinato, in sede di opposizione all'esecuzione, con il principio della domanda e con quello della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissati dagli art. 99 e 112 c.p.c.; pertanto, ove sia in contestazione la liquidità del credito fatto valere, l'eventuale difetto di titolo esecutivo non può essere rilevato d'ufficio dal giudice (nella specie la suprema corte ha cassato, decidendo nel merito, la sentenza del giudice d'appello, il quale aveva rilevato che la sentenza posta in esecuzione era sentenza di mero accertamento e non di condanna)».

<sup>77</sup> «L'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, pertanto le eventuali «eccezioni» da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono *causa petendi* della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda; ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio». Cfr., in tal senso, Cass. 7 marzo 2003, n. 3477, (seguita dalla giurisprudenza successiva) e ripresa, in motivazione, da Cass. 13 marzo 2012, n. 3977.

L'idoneità dei singoli motivi a concretare autonome *causae petendi* è evidente nella distinzione tra opposizione di merito cd. sostanziale e opposizione di merito cd. processuale, e si desume dai diversi rapporti intercorrenti tra le contestazioni dell'azione esecutiva e l'oggetto del giudizio di merito in ipotesi preveniente, a seconda del tipo di opposizione all'esecuzione che venga in concreto esperita (cfr., ad esempio, Cass. 3 maggio 2018, n. 10511; Cass. 19 luglio 2005, n. 15190).

Ma anche nell'ambito delle opposizioni di merito processuale l'idoneità dei fatti fondanti i singoli motivi di opposizione a configurare autonome *causae petendi* della relativa domanda sembra desumibile dal diverso regime di deducibilità degli stessi nel rapporto con diversi giudizi; se la relativa preclusione, infatti, opera per taluni motivi (cd. vizi di costruzione) e non per altri, allora i motivi di opposizione identificano l'azione proposta, determinando, in alcuni casi, la preclusione, e non in altri. La questione meriterebbe di essere approfondita alla luce del dibattito circa l'(in-)esistenza di un oggetto cd. processuale del processo e previa attenta considerazione della possibilità di ricondurre a quest'ultimo i vizi di nullità del provvedimento finale. *Contra*, infatti, con riferimento alle opposizioni di illegittimità formale, G. FASCIANO, *Sulla causa petendi dell'opposizione all'esecuzione per impignorabilità dei beni eseguiti*, in *Giur. It.*, 2011, 2612 ss.

Quanto sopra vale ove si aderisca alla prevalente ricostruzione giurisprudenziale dell'opposizione come domanda «*in senso sostanziale*»; per la ricostruzione del giudizio di opposizione all'esecuzione che riconosce invece all'opponente la posizione di convenuto in senso sostanziale, cfr., *supra*, nota 26.

<sup>78</sup> Cfr., pur nella diversità delle impostazioni, C. MANDRIOLI, *L'azione esecutiva*, cit., p. 467 ss. e *Id.*, *Opposizione*, cit., p. 432; E. GARBAGNATI, *Opposizione*, cit., p. 1069; R. VACCARELLA, *Opposizioni*, cit., p. 2, e *Id.*, *Titolo esecutivo*, cit., p. 233; R. ORIANI, *Opposizione all'esecuzione*, cit., p. 586.

In giurisprudenza, cfr., esplicitamente, Cass. 7 marzo 2002, n. 3316.

<sup>79</sup> A ben vedere, infatti, anche la motivazione delle pronunce che ammettono la rilevanza del difetto sopravvenuto del titolo in ogni stato e grado del giudizio di opposizione, si confronta con il principio per cui «l'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 cod. proc. civ., si configur[a] come accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente che va condotto sulla base dei motivi di opposizione proposti, che non possono essere modificati dall'opponente nel corso del giudizio». Talora esplicitamente (Cass. 13 marzo 2012, n. 3977, da cui il virgolettato); talaltra solo mediante il richiamo a precedenti conformi (così, in particolare, Cass. 9 agosto 2019, n. 21240, cit. e le altre pronunce di tale orientamento che rinviano sempre a Cass. 13 marzo 2012, n. 3977).

Tale principio è alla base del diverso orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite.

<sup>80</sup> Cfr., da ultimo, Cass. 14 dicembre 2020, n. 28387, in *Giur. It.*, 2021, p. 1365 ss., con nota di P. FARINA, *Vendita forzata - il tempo dell'effetto purgativo delle vendite forzate: una parola definitiva dalle sezioni unite*; Cass. 26 maggio 2020, n. 9719; Cass. 3 settembre 2019, n. 21996; Cass. (ord.) 9 giugno 2014, n. 12981; in materia di opposizione agli atti esecutivi, Cass. 7 agosto 2013, n. 18761; Cass. 28 luglio 2011, n. 16541.



Se, viceversa, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo viene ritenuta sempre deducibile<sup>81</sup>, significa che tale deduzione, dunque, non comporta modificazione del *thema decidendum* o, comunque, rientra nelle allegazioni che sfuggono alle barriere assertorie.

Inoltre, deve trattarsi di fatto non solo deducibile ma anche passibile di prova nei successivi gradi di giudizio; la sua natura di elemento sopravvenuto rende difficile ipotizzare che esso sia già stato acquisito al processo indipendentemente dall'attività istruttoria della parte che lo allega<sup>82</sup>.

Ci si deve quindi interrogare sulla natura che il fatto sopravvenuto rappresentato dalla caducazione del titolo esecutivo riveste nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione, alla luce della disciplina che la giurisprudenza ritiene applicabile in punto di sua allegazione e prova, al fine di valutare la natura della pronuncia che lo accerti ed il conseguente regime delle spese di lite.

## **5. Considerazioni finali sulla natura della pronuncia e sul problema delle spese**

Alla luce di quanto sopra, sembra possibile tirare le fila del discorso.

La prima conclusione che si è raggiunta è che la pronuncia di cessazione della materia del contendere è un esito decisorio non previsto dal nostro ordinamento civilistico e, per di più, foriera di inaccettabili incertezze interpretative<sup>83</sup>.

Da ciò discende l'opportunità di interpretare l'incidenza dei singoli fatti di cessazione sul giudizio pendente alla luce della loro complessiva disciplina processuale e sostanziale.

La seconda conclusione (che dovrebbe però essere sottoposta a più attento scrutinio sulla base dell'analisi dei possibili oggetti dell'opposizione all'esecuzione<sup>84</sup>, ma condivisibile con riferimento al caso in esame), è che la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo è idonea

---

Sulla diversa rilevanza, in punto di litispendenza, giudicato, o, comunque, preclusione, dei diversi motivi di opposizione, cfr. *supra*, nota 77.

<sup>81</sup> R. METAFORA, *Caducazione*, cit., par. 2, ricorda come solo «[p]er una parte minoritaria della giurisprudenza, se l'inesistenza del titolo non costituiva motivo dell'opposizione all'esecuzione, il fatto sopravvenuto diviene irrilevante, dovendosi decidere l'opposizione sulla base della fondatezza dei motivi originari posti dal debitore a fondamento della sua domanda, senza che la successiva caducazione del titolo acquisti rilievo ai fini della decisione».

<sup>82</sup> E salva l'ipotesi di allegazione concorde che renda il fatto pacifico, ove si ritenga che, in tale circostanza, il giudice possa prescindere da una valutazione della portata giuridica del fatto. Sul punto, v., però, le considerazioni di G. DE STEFANO, *La cessazione*, cit., p. 70 ss.; A. SCALA, *La cessazione*, cit., p. 352 ss.

<sup>83</sup> Come suggerito da autorevole dottrina, l'impiego di tale formula da parte della giurisprudenza non esclude la possibilità di interpretare la relativa pronuncia quale sentenza di rigetto in merito, per accertata estinzione del diritto, o in rito, per sopravvenuta carenza dei presupposti della decisione di merito, a seconda dell'effettiva *ratio decidendi* alla sua base. Cfr. *supra*, nota 51 e ss, e testo richiamato.

<sup>84</sup> Come evidenziava R. VACCARELLA, *Titolo esecutivo*, cit, p. 75, «[n]on è privo di rilevanza osservare che, nella nostra opposizione ex art. 615 c.p.c., coesistono e convivono sia quella di merito, sia quella contro l'esecutività del titolo, sia, ancora, quella che investe l'oggetto dell'espropriazione: opposizioni alle quali non a caso in altri sistemi corrispondono distinti rimedi, come mostra la Z.P.O. tedesca nettamente distinguendo la *Vollstreckungsgegenklage* del § 767 (con la quale si contesta *die titulierten Anspruch*) dalla *Erinnerung gegen Erteilung der Vollstreckungsklausel* del § 732 e dalla *Vollstreckungserinnerung* con la quale si contesta la pignorabilità del bene oggetto dell'espropriazione».

a definire il giudizio, almeno parzialmente quando la natura giudiziale del titolo non esclude dal giudizio medesimo le questioni concernenti il rapporto sostanziale sottostante.

Per valutare la natura della pronuncia che accerti tale sopravvenuta caducazione, non resta, allora, che valutare la natura «di merito» o «di rito» della relativa questione, tenendo conto, come detto, della disciplina applicabile e, ovviamente, delle peculiarità dell'oggetto dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.

Secondo i primi due orientamenti (per i quali la caducazione sopravvenuta del titolo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per accoglimento della domanda o, senz'altro, l'accoglimento della domanda), la caducazione del titolo esecutivo investe il merito cd. processuale dell'opposizione all'esecuzione.

La valutazione di «fondatezza» della domanda attiene, infatti, all'accertamento richiesto al giudice, anche se avente ad oggetto una situazione giuridica processuale<sup>85</sup>.

Il fatto che comporta la fondatezza della domanda viene, nondimeno, ritenuto liberamente allegabile in ogni stato e grado del giudizio, nonché passibile di prova documentale anche in cassazione.

Anche le pronunce che riconducono la questione del difetto sopravvenuto di titolo esecutivo al profilo dell'interesse ad agire concludono in tal senso.

Ebbene, un fatto "nuovo" può esser dedotto in appello quando trattasi di fatto implicitamente già contenuto nelle ragioni della domanda<sup>86</sup>, nonché, secondo parte della dottrina, quando il fatto opera *ipso jure*<sup>87</sup>, e, alquanto pacificamente<sup>88</sup>, quando si tratta di fatto sopravvenuto o di *jus superveniens*<sup>89</sup>.

Sembra difficile affermare che la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo rientri implicitamente nelle ragioni della domanda<sup>90</sup>, la sua operatività *ipso jure* dipende da

---

<sup>85</sup> I due orientamenti, nonostante le diversità terminologiche («accoglimento» vs «cessazione della materia del contendere») sono riconducibili ad unità quanto all'efficacia dispositiva ed anche le relative motivazioni sono, di fatto, sovrapponibili. Cfr., sul punto, *mutatis mutandis*, i limpidi rilievi di B. SASSANI, voce *Cessazione*, cit., p. 3 s.

<sup>86</sup> Come accade, ad esempio, nel caso in cui la *causa petendi* sia identificata dal diritto dedotto in giudizio, più che da singoli fatti genetici del medesimo (cd. domande autodeterminate: cfr., per tutti, C. MANDRIOLI e A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, I, 27° ed., Torino, 2019, p. 164 ss., anche per ampi richiami); o nei casi in cui possa ritenersi la natura «secondaria» del fatto o la sua inerenza al «nucleo dei fatti che sono causalmente collegati con l'oggetto della domanda stessa» (per approfondimenti, C. MANDRIOLI e A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, II, 27° ed., Torino, 2019, p. 80).

Sul tema, inoltre, ampiamente, A. CARRATTA, *Sub art. 112*, in S. CHIARLONI (diretto da) *Comm. c.p.c.*, Bologna, 2011, p. 141 ss.

<sup>87</sup> E può quindi costituire il fondamento di una eccezione rilevabile d'ufficio: ciò almeno secondo parte della dottrina, cfr., A. PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo ordinario di cognizione di primo grado e d'appello*, in *Foro it.*, 1991, V, *passim*, e, in particolare, parr. 4.6 e 4.7 (ove ulteriori riferimenti); L.P. COMOGLIO, *Preclusioni istruttorie e diritto alla prova*, in *Riv. dir. proc.*, 1998, p. 995; R. ORIANI, *Eccezioni rilevabili e non rilevabili d'ufficio*, in *Corr. giur.*, 2005, p. 1011.

<sup>88</sup> Per riferimenti, cfr. C. MANDRIOLI e A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, II, cit., p. 84, nonché A. PANZAROLA, voce *Cessazione*, cit., p. 225, nota 4.

<sup>89</sup> Ovvero, di fatto la cui rilevanza giuridica è data dai mutamenti normativi.

<sup>90</sup> Ciò (ovviamente) ove si intenda l'opposizione come «azione in senso sostanziale». Da un lato, infatti, abbiamo riconosciuto (seppur dubitativamente) la natura eterodeterminata della relativa domanda; dall'altro, la *ratio* dell'art. 112 c.p.c., «è [anche] quella di garantire il contraddittorio, cioè di impedire che trovino accoglimento domande sulle quali controparte non sia stata in grado di difendersi» (Cass. 17 gennaio 2002, n. 475), e diventa difficile dirla rispettata nel momento in cui viene introdotto un nuovo tema di fatto che, per sua natura, non rientra tra gli originari motivi di opposizione.

un'opzione interpretativa<sup>91</sup>, ma, trattandosi di fatto sopravvenuto, esso è comunque deducibile in appello, e passibile di prova<sup>92</sup>, anche ove ricondotto al merito dell'opposizione<sup>93</sup>. La disciplina del fatto sopravvenuto in primo e secondo grado non offre quindi argomenti decisivi: come è stato rilevato, del resto, «nelle fasi di merito gli eventi di cessazione danno dunque semplicemente luogo a normali pronunce che rigettano la domanda, ovvero la dichiarano improseguibile, il che probabilmente conduce ad attribuire un «valore puramente nominalistico» all'istituto stesso»<sup>94</sup>.

Diversamente stanno le cose, però, quando l'evento sopravvenuto si verifichi dopo la sentenza di appello o quando è già pendente il giudizio di cassazione<sup>95</sup>.

Argomentando da un'interpretazione strettamente letterale dell'art. 372 c.p.c.<sup>96</sup>, infatti, se la caducazione sopravviene alla sentenza di appello o pendente il giudizio di cassazione, «il giudice [dovrebbe] decidere sul ricorso proposto senza tenerne conto»<sup>97</sup> poiché il fatto sopravvenuto non sarebbe documentabile in tale sede.

Questa conclusione è però incompatibile con la funzione dell'opposizione all'esecuzione, che è quella di dichiarare «l'inesistenza dell'azione esecutiva»<sup>98</sup>.

Una volta che l'illegittimità dell'esecuzione emerga dalla caducazione del titolo su cui questa si era fondata, sembra opportunamente sostenuta la tesi che ne consente la prova in cassazione, per evitare «il rischio di uno spreco di attività processuale»<sup>99</sup>.

Ciò posto, la conclusione delle Sezioni Unite, per cui la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo dà luogo ad una pronuncia di rito, riconducibile ad un difetto sopravvenuto di interesse ad agire, è argomentabile sulla base di un'interpretazione estensiva dell'art. 372

---

<sup>91</sup> Si tratterebbe di aderire alla tesi, negata da gran parte della giurisprudenza, per cui l'opposizione è la forma tecnica per la proposizione di eccezioni «in senso sostanziale»; eccezioni, se del caso, rilevabili d'ufficio.

<sup>92</sup> Cfr., anche per ampi richiami, A. PANZAROLA, voce *Cessazione*, cit., 225 e 233, che si richiama al «principio di economia dei giudizi»; nello stesso senso, B. SASSANI, voce *Cessazione*, cit., par. 6, p. 5 s.

<sup>93</sup> In conformità alla tesi per la quale l'inesistenza sopravvenuta del titolo esecutivo è una questione «preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione»; cfr., l'orientamento rappresentato da Cass. 9 agosto 2019, n. 21240, cit. (che si muove nell'ottica dell'azione in senso sostanziale) e, in dottrina, l'annotatrice M. BARAFANI, *La caducazione*, cit., p. 331 s. (che intende, viceversa, la caducazione quale oggetto di una "sostanziale" eccezione di merito rilevabile d'ufficio); cfr. anche R. NICOLELLA, *Gli effetti*, p. 3725 ss., nonché R. METAFORA, *Caducazione*, cit.

<sup>94</sup> G. GUARNIERI, *Rinuncia all'azione e cessazione della materia del contendere in cassazione*, in *Corr. giur.*, 1997, p. 896.

<sup>95</sup> Deve qui rilevarsi che i poteri di sindacato della Corte di cassazione sono diversi a seconda che la caducazione del titolo esecutivo sia stata esaminata dalla sentenza impugnata o sia successiva al momento ultimo in cui sarebbe stata deducibile nel grado pregresso: nel primo caso, infatti, la Corte è chiamata a svolgere l'ordinario potere di controllo, ex art. 360 c.p.c., e potrà, eventualmente, anche provvedere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.; nel secondo, invece essa, data la novità della questione, non potrebbe che verificare direttamente se sussista o non l'allegata sopravvenuta caducazione.

<sup>96</sup> Art 372 c.p.c. Produzione di altri documenti. «Non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso.

Il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, ma deve essere notificato, mediante elenco, alle altre parti».

<sup>97</sup> A. ATTARDI, *Riconoscimento*, p. 495.

<sup>98</sup> Così, E. GARBAGNATI, *Opposizione*, cit., p. 1073.

<sup>99</sup> A. PANZAROLA, voce *Cessazione*, cit., p. 231.

c.p.c.<sup>100</sup>, «nel senso della legittimità della produzione, nei modi da esso indicati, di ogni documento diretto ad escludere una decisione in merito ai motivi di ricorso»<sup>101</sup>, compreso, dunque, il difetto sopravvenuto di interesse ad agire.

La tesi della natura di merito della pronuncia è tuttavia anch'essa sostenibile, sulla base di una ancora diversa interpretazione dell'art. 372 c.p.c., secondo la quale la prova dell'evento sopravvenuto può «venire intesa come documento che riguarda la nullità della sentenza impugnata, non tanto per un suo difetto di costruzione quanto perché non rispecchia (comunque) più lo stato sostanziale del rapporto accertato»<sup>102</sup>.

Anche le Sezioni Unite rilevano, infatti, che «entrambe le tesi ora riportate sono supportate da corrette argomentazioni giuridiche».

Tra le due, ritengo che sia preferibile la soluzione sposata dalle Sezioni Unite.

Anzitutto, un'interpretazione tanto lata del concetto di nullità della sentenza sembra porsi in contrasto con l'interpretazione giurisprudenziale dominante in materia<sup>103</sup>.

---

<sup>100</sup> Quale quella sostenuta da E. GARBAGNATI, *Cessazione*, cit., p. 620.

<sup>101</sup> E. GARBAGNATI, *Cessazione*, cit., p. 620; conf. G. GUARNIERI, *Rinuncia*, cit., p. 897 s. che condivide anche la tesi per cui «il disposto [dell'art 382, comma 3, c.p.c.] appare sufficientemente ampio per essere esteso anche alle fattispecie di cessazione sopravvenute alla proposizione del ricorso e provate dai documenti prodotti prima della discussione» (ove richiami alla giurisprudenza). Anche B. SASSANI, voce *Cessazione*, cit., p. 5, aderisce a questa interpretazione, per ragioni di opportunità; nonostante «il rigoroso rispetto della legge ne risulta indubbiamente sacrificato», infatti, «la forzatura [...] si dimostra perfettamente funzionale agli interessi delle parti non meno che a quello, pubblico, dell'economia dei giudizi».

<sup>102</sup> Per siffatta autorevole interpretazione, cfr. C. CONSOLO, *Transazione della lite pendente il giudizio di cassazione: decisione di rito o di merito?*, in *Giur. it.*, 1997, 2, p. 342. In giurisprudenza, sembra così orientata Cass. 28 marzo 2000, n. 3728. Per l'interpretazione storico-sistematico-comparatistica che giustifica la complessiva ricostruzione, alla luce del sopravvenuto art. 384 c.p.c. (ante d.lg. 2 febbraio 2006, n. 40), cfr. C. CONSOLO, *Chiosa sulla natura della cassazione (senza rinvio) della sentenza che accolse una domanda incorsa poi in cessazione della materia del contendere*, in *Corr. giur.*, 1997, 8, p. 901.

<sup>103</sup> Dove, di regola, le ipotesi di nullità della sentenza che consentono, ex art. 372 c.p.c., la produzione di nuovi documenti in sede di giudizio di legittimità sono limitate a quelle derivanti da vizi propri dell'atto per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma (*ex multis*, Cass. 2 luglio 2014, n. 15073), o, al più, vengono (correttamente) estese a quelle derivanti da vizi del procedimento che si ripercuotano sulla decisione (in questo senso, Cass. 11 settembre 2018 n. 22095), esclusa la produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa (Cass. 2 luglio 2018 n. 18464). Viceversa, l'interpretazione estensiva sostenuta dal Garbagnati trova appoggio in alcune pronunce che consentono di documentare, nelle more del giudizio di legittimità, la «sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente» quale condizione dell'azione (così, Cass. 15 marzo 2007 n. 6026) nonché, più in generale, nella tesi secondo la quale «l'art. 372 c.p.c., in tema di deposito di documenti nuovi in sede di legittimità, nonostante il testuale riferimento alla sola inammissibilità del ricorso, consente la produzione di ogni documento incidente sulla proponibilità, procedibilità e perseguibilità del ricorso medesimo» (così, Cass. 29 febbraio 2016, n. 3934; cfr. C. MANDRIOLI e A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, II, cit., p. 538). La tesi di Consolo è criticata da G. GUARNIERI, *Rinuncia*, cit., p. 897. Vi aderisce, invece, T. DELLA MASSARA, *Le Sezioni Unite si pronunciano in tema di cessazione della materia del contendere in seguito a transazione*, in *Corr. giur.*, 2000, 9, p. 1186, pur evidenziando che si tratta di una «stretta via».

La possibilità di provare la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo in cassazione discende *de plano* da un'interpretazione dell'opposizione come mezzo per la proposizione di eccezioni «in senso sostanziale», aderendo alla tesi secondo la quale il divieto di produrre documenti trova deroga, in via generale, per gli atti che investano questioni rilevabili d'ufficio per la prima volta in cassazione (C. MANDRIOLI e A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, II, cit., p. 538). Sul punto andrebbe attentamente valutata la portata sistematica della giurisprudenza in materia di ammissibilità, in cassazione, della prova documentale del giudicato esterno e dello *jus superveniens*.

Inoltre, la caducazione del titolo, conseguente, *ex art.*, 336, comma 2, c.p.c., all'effetto rescindente dell'accoglimento dell'impugnazione<sup>104</sup>, rende non necessario ottenere un ulteriore provvedimento giudiziale idoneo al giudicato (in sede di opposizione) circa l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata<sup>105</sup>.

Per quanto riguarda la disciplina delle spese, infine, sembra condivisibile la tesi secondo la quale esse vadano disciplinate sulla base della cd. soccombenza virtuale, essendo effettivamente determinante la «ragione, di natura pratica, [...] di scoraggiare la proposizione di opposizioni strumentali», ben evidenziata dalle Sezioni Unite.

Se, infatti, il creditore che agisca esecutivamente sulla base di un titolo «a caducità intrinseca» sopporta le spese e i rischi dell'esecuzione ingiusta, non si capisce perché debba essere gravato anche degli oneri di un'opposizione strumentale e meramente dilatoria.

La responsabilità per le spese, su tali basi, non dovrà seguire l'inammissibilità o infondatezza sopravvenuta della domanda.

Ciò anche in considerazione del fatto che l'evento sopravvenuto *de quo* potrebbe non essere affatto contestato dalle parti, le quali anzi sono solite rilevarlo congiuntamente.

In tal caso, la questione dirimente non vede nessuna parte effettivamente soccombente<sup>106</sup>.

---

<sup>104</sup> Per l'affermazione del principio per cui «la sentenza di riforma resa in grado d'appello si sostituisce immediatamente, fin dalla sua pubblicazione, alla sentenza di primo grado, privandola della idoneità a legittimare l'instaurazione o la prosecuzione di una procedura esecutiva» cfr. Cass. 11 giugno 2013 n. 13249; l'accoglimento dell'impugnazione «determina il venir meno del titolo nella sua intrinseca natura e funzione di accertamento della sussistenza di un credito» cfr., in motivazione, Cass. 4 giugno 2013 n. 14048.

Sul tema, cfr. anche P. VITTORIA, *Opposizione all'esecuzione e vicende del titolo esecutivo*, in *Libro dell'anno del diritto*, 2015, disponibile in [www.treccani.it](http://www.treccani.it), ove ulteriori richiami.

<sup>105</sup> Per una valutazione complessiva della natura della pronuncia nei gradi di merito e dinanzi alla Corte di cassazione si tratterebbe, aderendo a tale impostazione, di valutare se sia preferibile mantenere la simmetria tra la rilevanza della sopravvenuta caducazione del titolo nei diversi gradi di giudizio (così, A. PANZAROLA, voce *Cessazione*, cit., p. 232) o assicurare, ove possibile, un accertamento con autorità di giudicato sul punto. Tale accertamento, come detto, sembra avere un peso ermeneutico molto minore nel caso specifico rispetto a quanto non accada in generale in materia di cessazione della materia del contendere, in quanto il fatto sopravvenuto è un provvedimento giurisdizionale che elimina dalla realtà giuridica il titolo esecutivo; almeno aderendo ad una certa interpretazione - cfr. P. VITTORIA, *Opposizione*, cit. - tale accertamento non appare, inoltre, sempre opportuno: nell'ipotesi di cassazione con rinvio della sentenza di conferma o riforma del provvedimento esecutivo di prime cure, bisognerebbe valutare la possibilità di una sorta di "reviviscenza" della sentenza confermata o riformata o di sospensione dell'efficacia caducatoria della cassazione con rinvio in attesa dell'esito del giudizio.

<sup>106</sup> Per un'interpretazione strettamente processuale del principio di soccombenza che supporta tale conclusione, cfr. F. CORDOPATRI, voce *Spese giudiziali (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, XLIII 1990, 331 ss., che coordina il regime delle spese con la disciplina degli atti processuali, sganciando la condanna alle spese dall'esito della lite, nel rito o nel merito.

Evidenzia l'A. che «la parte deve porre in essere determinati atti procedimentali e/o processuali che facciano discendere, per il giudice, il dovere di emettere, rispettivamente, il provvedimento di merito e/o quello di rito, ivi compreso quello di rigetto della domanda, o anche il provvedimento non giurisdizionale»; «la soccombenza discende», dunque, «dal mancato compimento di atti procedimentali e/o processuali diretti a porre il giudice nel dovere di emanare per la parte, il provvedimento giurisdizionale, in senso stretto o in senso lato, o il provvedimento non giurisdizionale».

Nel senso del testo, pur nella diversa ritenuta rilevanza della formula terminativa della cessazione della materia del contendere, cfr. G. DE STEFANO, *La cessazione*, cit., p. 84. Cfr. anche *supra*, nota 12.

Sul problema della rilevanza d'ufficio del fatto sopravvenuto a prescindere dalla sua natura di fatto pacifico, cfr. le considerazioni di G. DE STEFANO, *La cessazione*, cit., p. 28 s., nonché 60 ss., che l'ammette ove il fatto abbia effetto estintivo necessario della situazione dedotta in giudizio, nel senso che «ogni discussione e decisione ulteriore deve dirsi inutile» e di

In ogni caso, sull'impossibilità di ricorrere al principio della soccombenza nel caso di fatto sopravvenuto, convergono sia coloro che aderiscono alla tesi per cui quest'ultima è il fondamento generale della disciplina delle spese<sup>107</sup>, sia coloro che, viceversa, danno esplicitamente rilievo al principio di causalità, come autonomo principio regolatore in materia<sup>108</sup>

Il principio di causalità, di cui il principio di soccombenza virtuale può essere inteso come un'applicazione<sup>109</sup>, risulta, quindi, il più equo strumento<sup>110</sup>, come evidenziato dalla stessa Corte, per disciplinare le ipotesi in cui le spese sono state sostenute in forza di un certo comportamento processuale delle parti, mentre, viceversa, l'esito della lite dipende da «un evento ad essa esterno, che si matura in una diversa sede, del quale il giudice [...] non può che prendere atto»<sup>111</sup>.

Così ricostruito il regime processuale della pronuncia, si può soltanto dubitare della necessità di impiegare la formula della cessazione della materia del contendere, che nulla aggiunge in punto di disciplina concretamente applicabile, riducendosi ad un mero sintagma privo di contenuto normativo.

---

A. SCALA, *La cessazione*, cit., p. 361 ss., che nega «esistano limiti al rilievo d'ufficio della avvenuta c.m.c.»; in entrambi i casi, si sottolinea l'esigenza che il fatto sia debitamente acquisito al processo.

Sviluppando tali rilievi con riferimento alla sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, si ritiene che sia la stessa caducazione del titolo ad estinguere l'azione esecutiva, senza che sia necessario accertarne l'inesistenza con un provvedimento del giudice dell'opposizione; la relativa efficacia estintiva rientra nel principio *jura novit curia*, e potrà essere valutata dal giudice dell'opposizione anche a prescindere da un accordo o dalla non contestazione delle parti. Cfr., però, la diversa opinione di G. GUARNIERI, *Rinuncia*, cit., p. 898 s.

<sup>107</sup> Cfr. G. CHIOVENDA, *Principii*, cit., p. 903, secondo il quale «la condanna alle spese non può riferirsi se non al periodo del processo anteriore alla cessazione della responsabilità o posteriore al suo sorgere».

La teoria della soccombenza, quale fondamento della responsabilità per le spese, viene infatti di regola ricondotta al Chiovenda, il quale però ha anche evidenziato gli opportuni correttivi alla luce del principio di causalità (cfr., ad esempio, la ricostruzione di A. FIGURELLI NOTARBARTOLO, *Correzione di sentenza e condanna alle spese*, in *Giur. mer.*, 3/1985, 1, p. 605 ss., nonché R. VECCHIONE, voce *Spese giudiziali (Diritto processuale civile)*, in *Noviss. Dig. it.*, XVII, 1970, p. 1124 ss., il quale evidenzia come «è lo stesso CHIOVENDA che ha messo in luce l'importanza del rapporto di causalità, pur facendone un elemento del principio della soccombenza»; su tale base, l'A. da ultimo citato considera «una inaccettabile esasperazione del principio» che le spese vengano poste a carico totale del convenuto soccombente, «sebbene l'attore soltanto nel corso del giudizio sia divenuto titolare [...] del diritto fatto valere in giudizio».

<sup>108</sup> In questo senso, tra gli altri, G. DE STEFANO, *La cessazione*, cit., p. 85; E. GARBAGNATI, *Cessazione*, cit., p. 614 ss.; B. SASSANI, voce *Cessazione*, cit., p. 4, giunge alle medesime conclusioni sulla base di una peculiare interpretazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c.

<sup>109</sup> Cfr. sempre G. DE STEFANO, *La cessazione*, cit., p. 85; B. SASSANI, voce *Cessazione*, cit., p. 4; sostanzialmente conforme, nonostante la presa di posizione contro il principio di soccombenza virtuale, mi sembra anche E. GARBAGNATI, *Cessazione*, par. 6; cfr. anche A. SCALA, *La cessazione*, cit., p. 295 s.; *contra* G. GUARNIERI, *Rinuncia*, cit., p. 896, al richiamo della nota 11.

<sup>110</sup> Sulla necessità che la regolamentazione delle spese di lite avvenga «con giustizia», cfr. E. SARTOR *Compensazione spese: i silenzi della Consulta e il freno sulle liti di lavoro*, cit., p. 794, che richiama l'autorevole pensiero di P. PAJARDI, *La responsabilità per le spese e i danni del processo*, Milano, 1959, p. 4.

<sup>111</sup> Sull'idoneità del principio di soccombenza virtuale a disciplinare le spese di lite nell'ipotesi di eventi sopravvenuti incidenti sui giudizi di opposizione endoesecutivi, cfr. anche R. ORIANI, *L'opposizione agli atti esecutivi*, Napoli, 1987, p. 456, nota 238.



Da ultimo, mi sembra che, ove il fatto sopravvenuto venga rilevato in cassazione, l'esito decisorio preferibile sia quello di cassazione senza rinvio, per sopravvenuta improponibilità oggettiva della domanda<sup>112</sup>.

Giuliano Giaquinto  
Dottore in Giurisprudenza

---

<sup>112</sup> Così, E. GARBAGNATI, *Cessazione*, cit., p. 616 ss.; favorevoli alla cassazione senza rinvio, seppur nella diversità delle impostazioni e giustificazioni, anche B. SASSANI, voce *Cessazione*, cit., 5, il quale parla di «improseguibilità» per implicita rinuncia alla sentenza impugnata, sistematizzandola mediante l'interpretazione estensiva dell'art. 382, ult. comma, c.p.c.; G. GUARNIERI, *Rinuncia*, cit., p. 898; sembra favorevole alla cassazione senza rinvio, nonostante le oggettive difficoltà ricostruttive, anche A. PANZAROLA, voce *Cessazione*, cit., p. 232; nel senso della «cassazione sostitutiva di merito», sulla base di una peculiare, ma brillante, interpretazione dell'art. 382, comma 3, c.p.c., cfr., invece, C. CONSOLO, *Chiosa*, cit., 900 ss., seguito, come detto, da T. DELLA MASSARA, *Le Sezioni Unite si pronunciano in tema di cessazione*, cit., p. 1186. In argomento, anche A. SCALA, *La cessazione*, cit., p. 250 ss.: secondo l'A., l'opzione preferibile è ammettere «l'allegazione e la prova del fatto nuovo nel corso del giudizio di Cassazione»; se «la c.m.c. trova la sua origine in eventi di carattere squisitamente processuale, o comunque idonei, per loro natura, a rendere impossibile una successiva controversia dello stesso contenuto» la cassazione senza rinvio è preferibile; «ove invece il fatto da cui dipende la c.m.c. abbia effetti sulla fattispecie sostanziale originariamente oggetto della cognizione del giudice e il suo accertamento appare necessario anche in prospettiva di future liti, si deve consentire alla Corte di pronunciarsi sul merito della controversia, previa cassazione delle pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio». A prescindere dalla bontà di tale ultima soluzione, si deve dare ribadire che, nel caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, il fatto sopravvenuto incide sull'oggetto "sostanziale" del giudizio di opposizione (cd. merito processuale), ma è da solo idoneo a determinare la caducazione degli atti esecutivi, in forza dell'art. 336 c.p.c., e a privare per il futuro l'esecuzione del suo fondamento (salvo l'eventuale successione oggettiva di titoli esecutivi, cfr. nota 69). Nell'ipotesi, come è ovvio patologica, in cui il g.e. dovesse ritenere altrimenti rispetto al giudice dell'opposizione, rimangono esperibili i rimedi evidenziati da R. ORIANI, *Opposizione all'esecuzione*, cit., p. 596; Id., *L'opposizione agli atti esecutivi*, cit., 143 ss. e 460 ss., ove ulteriori richiami.